



COMUNE DI
MARTINA FRANCA



MARTINA FRANCA REGOLAMENTO

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(L. R. 16 APRILE 2015, N.24 "CODICE DEL COMMERCIO")

(DECRETO LEGISLATIVO N. 222 DEL 25 NOVEMBRE 2016)

Documento approvato con DCC n. 140 del 28/12/2018 ed aggiornato con DCC n. ____ del ____

Con la collaborazione di Sistema Impresa Soc. Cons. a R.L.

Sommario

Quadro di Sintesi	5
Elenco Mercati e Fiere oggetti del presente DOCUMENTO	10
Regolamento	13
TITOLO 1 - NORME GENERALI	13
Art. 1: Ambito di applicazione	13
Art. 2: Definizioni	13
Art. 3: Criteri generali	13
Art. 4: Compiti degli uffici	14
Art. 5: Esercizio dell'attività	14
Art. 6: Specializzazione merceologica	15
Art. 7: Trasferimenti di mercati, fiere e fiere promozionali	16
Art. 8: Trasferimenti di mercati, fiere e fiere promozionali per la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e per esigenze di sicurezza pubblica	16
Art. 9: Fusione dei mercati	16
Art. 10: Durata delle concessioni	17
Art. 11: Normativa igienico-sanitaria	18
Art. 12: Vendita a mezzo veicoli	18
Titolo 2 - Mercati	19
Capo I – Norme generali	19
Art. 13: Posteggio in concessione	19
Art. 14: Orario di vendita	20
Art. 15: Prescrizioni	20
Art. 16: Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi	22
Art. 17: Posteggi riservati ai produttori agricoli	23
Art. 18: Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ai diversamente abili	23
Art. 19: Soppressione dei posteggi per motivi di pubblico interesse	23
Art. 20: Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze	24
Art. 21: Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati	24
Art. 22: Modalità di assegnazione dei posteggi in caso di soppressione di mercati	25
Art. 23: Decadenza concessione del posteggio e revoca della relativa autorizzazione	25
Art. 24: Mercati straordinari	26
Art. 25: Festività	26
Art. 26: Riorganizzazione interna dei mercati	27

Capo II – Individuazione dei mercati	28
Art. 27: Mercati: denominazione, localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni	28
Art. 28: Regolazione del traffico pedonale e veicolare	29
Art. 29: Posteggi riservati ai produttori agricoli	30
Art. 30: Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	30
Art. 31: Revoca della concessione del posteggio	31
Art. 32: Denominazione, localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni	32
Art. 33: Regolazione del traffico pedonale e veicolare	33
Titolo 3 – Fiere comunali Promozionali	34
Capo I – Norme generali	34
Art. 34: Definizione	37
Art. 35: Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere comunali	35
Art. 36: Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti	36
Art. 37: Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati	37
Capo II – Individuazione delle Fiere Promozionali	37
Art. 38: Denominazione, localizzazione, caratteristiche, orari o prescrizioni	37
Art. 39: Regolazione del traffico pedonale e veicolare	37
Titolo 4 - Posteggi Fuori Mercato	38
capo I – Norme generali	38
Art. 40: Posteggi fuori mercato	38
Art. 41: Revoca della concessione del posteggio	39
Capo II – Individuazione dei posteggi nelle contrade	40
Art. 42: Posteggi fuori mercato: localizzazione, caratteristiche, orari e specializzazioni	40
Titolo 5 - Commercio Itinerante – Art. 31 Della L.R. 24/2015	41

Art. 43: Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	41
Art. 44: Zone escluse	41
Art. 45: Orari	42
Titolo 6 - Norme Transitorie E Finali	48
Art. 46: Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	43
Art. 47: Autorizzazioni temporanee	43
Art. 48: Validità delle presenze	43
Art. 49: Attività stagionale	44
Art. 50: Produttori agricoli	44
Art. 51: Tariffe per la concessione del suolo pubblico	44
Art. 52: Sanzioni	45
Art. 53: Abrogazioni	45
Titolo 7	46
Regolamento per la dislocazione e lo svolgimento della mostra-mercato dell'antiquariato, dell'artigianato e dell'usato	46
Art. 1 - Scopo del regolamento	46
Art. 2 - Oggetto della mostra-mercato e Ambito di intervento	46
Art. 3 - Individuazione dell'area	47
Art. 4 - Orari	47
Art. 5 - Assegnazione dei posteggi	47
Art. 6 - Configurazione del posteggio	48
Art. 7 - Uso dei posteggi: divieti	48
Art. 8 - Uso dei posteggi: prescrizioni	49
Art. 9 - Sanzioni	49
Art. 10 - Rinvio ad altre norme	50
ALLEGATI	51
Dettaglio dei posteggi Non Alimentari al mercato del mercoledì	51
Dettaglio dei posteggi Alimentari al mercato del mercoledì	56
Sintesi per merciolgia	58
Sintesi per VIA	58
Posteggi liberi	59
Mappa mercato settimanale del mercoledì	61
Mappa fiera di san MARTINO	62

QUADRO DI SINTESI

(Legge Regionale 16 aprile, n. 24 “ Codice del Commercio ”) e art. 5 del DLGS n°222/2016 - punto 2 tabella A

Parte I

MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Ambito di Applicazione	- Definizione di commercio su aree pubbliche - Abrogazione di norme regionali (specificare a cosa ci si riferisce)
2. Mercato	- Specializzato – quando le merceologie trattate siano del medesimo genere o affini per almeno il 60% dei posteggi disponibili. - Stagionale – come punto 1 a durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 3 mesi – anche più volte nel corso dell’anno (esempio: stagione invernale – stagione estiva) – non necessariamente in senso astronomico ma anche in relazione alle merceologie e/o al servizio. - Straordinario (art. 27, lettera f) della L.R. 24/2015) - “Ripetizione del mercato settimanale” – nelle domeniche di dicembre o nelle altre 8 domeniche di apertura .
3. Fiere	- Specializzata – Idem punto 1.2, ma comunque non mensili. - Locale o straordinaria – in occasione di festività, ricorrenze, eventi di carattere locale – recupero art. 3 c.9 DM 248 (licenze valide solo per quella occasione) - organizzate "una tantum" o in circostanze straordinarie anche da associazioni di via o associazioni non commerciali o da associazioni sindacali di categoria. Si possono prevedere fiere domenicali e festive, con cadenza mensile, ai sensi dell’art. 32, comma 1 lettera b). Tale previsione dovrà risultare da apposito calendario, definito, ad inizio d’anno, tra il Comune e le associazioni di categoria.
4. Attività di Somministrazione	E’ consentito il consumo immediato sul posto
5. Società	Sas, Snc, Srl, Spa, Cooperative (Art. 29, comma 2 della L.R. n. 24/2015)
6. Autorizzazione	Requisiti per l’esercizio dell’attività: - Art. 5 L.R. 24/2015 - Art. 71, commi 1,2,3,4,5 Decreto legislativo n. 59/2010 - Possesso dell’autorizzazione - Istanza da trasmettere via PEC attraverso il portale https://www.impresainungiorno.gov.it/ - Autocertificazione dei requisiti - Un’autorizzazione, un posteggio e rinvia all’art. 29,6 della

	L.R. 24/2016 • Termini del procedimento – art. 30, comma 3 - (90 gg.) • Non più di una a soggetto (o una per socio in caso di società di persone) • Autorizzazione stagionale
VARIABILI	
7. Conversione dei vecchi titoli	• Può avvenire con sistemi del tutto semplificati (basterebbe una dicitura o un timbro) • Stabilire un termine
8. Posteggi	• Art. 70 Decreto legislativo n. 59/2010 • Revisione annuale dei posteggi o degli organici di mercato • Rinnovo tacito delle concessioni decennali • Diritto ad ottenere posteggio analogo a quello revocato per motivi di pubblico interesse • Non è possibile l'esercizio contemporaneo su più di un posteggio allo stesso mercato. • Obbligo di rendere disponibile la planimetria. • Miglorie: prima di assegnare un nuovo posteggio disponibile espletare la procedura che preveda un'opzione a favore dei titolari in essere (che a loro volta lasceranno il loro posteggio) • Assegnazione posteggi occasionalmente (giornalmente) non occupati, sia nei mercati che nelle fiere Decadenza • Per mancato utilizzo • Per mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività • Per morosità continuata • Per decadenza o revoca dell'autorizzazione Assegnazione dei posteggi disponibili • Criteri generali regionali per rilascio autorizzazioni e assegnazione posteggi • Il comune, annualmente o quando si rendano liberi posteggi, predispone bando (albo pretorio e pubblicizzazione sui mercati e sul burp) che fissa i termini di presentazione • Domande a comuni • Graduatoria (pubblica) e assegnazione • Posteggi per vendita di prodotti usati (distinzione e obbligo di cartelli) • Posteggi per vendita di prodotti tipici regionali (alimentari e/o di artigianato) • Riserva per gli agricoltori e accertamento dei requisiti: quantità e qualità del fondo • Riserva per portatori di handicap (max 5%) • Dislocazione in relazione a criteri igienico-sanitari • Vincolo merceologico del posteggio (parziale limitazione dei subingressi quanto meno per i due settori) da rendersi obbligatorio in caso di mercati specializzati o di articoli

	particolari in luoghi particolari.
9. Attività itinerante	• Art. 70, comma 2 Decreto legislativo n. 59/2010 • Rilascio di una sola autorizzazione in capo al medesimo soggetto • Determinazione delle limitazioni • Orari e Aree • Polizia stradale e traffico • Nessuna concessione di suolo pubblico, previsione di aree di sosta con limitazioni di orario di permanenza (eventuale) • Obbligo di dichiarazione di essere a conoscenza della regolamentazione comunale sulle aree interdette Le attività itineranti svolte a domicilio dei consumatori, per quanto riguarda gli incaricati, sono soggette all'art. 19 c.7 del decreto 114/98, qualsiasi sia il titolo autorizzatorio in base al quale l'attività viene svolta.
10. Sanzioni	• L'art. 29.1 del decreto 114/98 non concerne l'eccedenza dell'occupazione di posteggio • L'art. 29.3 del decreto 114/98 va rapportato ai giorni effettivi di attività • Agricoltori (falsa attestazione) • Dichiarazione false o non veritiere • Art. 61 della legge regionale n. 24/2015
11. Subingressi (DLGS 222/2016 – PUNTO 2 Tabella A)	• Reintestazione per cessione della proprietà o affidamento in gestione • A domicilio del dante causa oppure comuni sedi di posteggio oppure comuni di residenza per gli itineranti • Previo possesso degli eventuali requisiti occorrenti • Norme per gli eredi (soprattutto per gli alimentari) • A condizione che sia provato il trasferimento dell'azienda (atto privato con firma autenticata da registrarsi) • Il subentrante acquisisce tutti i diritti di priorità e i posteggi (in caso di più autorizzazioni, il cedente specifica nell'atto di cessione i titoli di priorità, su mercati e fiere, connessi all'autorizzazione ceduta) • Reintestazione dell'autorizzazione in forma itinerante per i cambi di residenza e comune che la prende in carico
12. Orari	• Art. 9 della legge regionale n. 24/2015 • Criteri regionali flessibili (indirizzi) • Opzioni: • Mercati aperti = facoltà di aprire per i negozi • Negozi aperti = facoltà di aprire per i mercati • Consentire in qualche modo l'utilizzo delle 8 domeniche • Prevedere l'apertura ordinaria a regime nel mese di dicembre come mercati straordinari • Orario itineranti uguale a quello dei negozi • Deroghe per i negozi in caso di mercati festivi • Uniformità di orari in mercati e fiere • Salvaguardia mercati domenicali e festivi già esistenti

	• I mercati e le fiere che cadono in giorni festivi, se non diversamente stabilito, si svolgono nel giorno precedente, se feriale, altrimenti sono spostati al successivo • Il Comune può stabilire deroghe e limitazioni a carattere transitorio quando ricorrano motivi di pubblico interesse.
13. Concertazione	• Obbligo di sentire anche a livello comunale le associazioni più rappresentative di categoria e dei consumatori in materia di istituzione, soppressione, trasferimento dei mercati; spostamento della data; determinazione delle aree; regolamentazione generale dell'attività (Artt. 28.12, 28.13, 28.15, 28.16, 28.17 del decreto 114/98) • Recupero dei principi generali della l. 241/90 • Calendario delle attività per l'anno successivo

Parte II

ALTRI ADEMPIMENTI

14. Agevolazioni	• Norma di salvaguardia per il mercato dell'artigianato e antiquariato che si svolge nel centro storico • Canoni di concessione del suolo pubblico • Eventuale agevolazione e semplificazione per la presentazione delle domande
15. Criteri di programmazione: art. 70, comma 3 d.lgs. n.59/10 e Titolo IV , Capo II e III L.R. n. 24/2015	• Determinazione delle aree • Istituzione, soppressione, spostamento mercati e fiere • Tipologie di mercati e fiere • Concessioni e assegnazioni temporanee di posteggio

Parte III

MEMO PARTICOLARI

Gestione dei servizi delle aree mercatali e varie

- Riconoscimento di un diritto di priorità a favore dei consorzi promossi dalle associazioni di categoria
- Spazi di rispetto per tutelare i mercati ordinari dalle manifestazioni estemporanee (feste di via, di quartiere, straordinarie) mediante un calendario annuale e dalle manifestazioni di interesse pubblico
- Fiera e mercato coincidenti: si ampliano i posteggi (con diritti reciproci) o, in alternativa, si recupera il mercato
- Trasferimento mercato
- Stabilire a che livelli il trasferimento si intende (in % ai posteggi spostati) necessaria una nuova e generale graduatoria dei posteggi
- Prevedere tutela articoli di richiamo e tipici locali e regionali
- Prevedere il mantenimento dell'organico
- Norme di equiparazione per i cittadini europei e, se sussiste reciprocità, per i cittadini extracomunitari
- Eventuale definizione di forme particolari (battitori-illustratori, rotazione, vendita spalla senza mezzo, articoli artistici e souvenir, forme minori non riconducibili ad attività commerciale svolta in via professionale) e loro regolamentazione generale
- Monitoraggio e Statistiche.

ELENCO MERCATI E FIERE OGGETTI DEL PRESENTE DOCUMENTO

MERCATI	SVOLGIMENTO	
	GIORNO/PERIODO	LUOGO
Mercato Settimanale merci varie	Mercoledì	Area mercatale: Via Recupero, via Bascio, via Filzi, via Bainsizza, via S. Eligio, via Serranuda, via Orimini, via Micoli, via D.Raggi, via Guglielmo, via Carella, via Oberdan, via F.lli Caramia, via Scialpi, Piazza D'Angiò
Mercato Settimanale ortofrutticolo e produttori propri e alimentari	Mercoledì	Piazza D'Angiò, Foro Boario
Fiera di Natale (Con Bando max. 150 posti non alimentare)	2 domeniche antecedenti il Natale	Piazza D'Angiò
Mercato dell'Antiquariato, Artigianato	3 ^a domenica del mese	Piazza F.sco Crispi
Mercatino del sabato (Alimentare)	Sabato	Piazza D'Angiò

FIERE, FESTE E SAGRE	SVOLGIMENTO	
	GIORNO/PERIODO	LUOGO
Fiera di San Martino	11 novembre	Area mercatale
Fiera della Candelora	2 febbraio	Area mercatale
Fiera degli Animali	31 gennaio	Foro Boario (Ortolini)
Festa patronale di San Martino	1 ^a decade di luglio	Via Recupero, via Sant'Eligio, via Serranuda, Corso Italia, Piazza XX Settembre, Centro Storico, piazza Crispi, C.da Pergolo
Festa della Madonna della Sanità		Via Sanità
Festa di S. Antonio e SS Medici		Via Rossini, piazza M.Pagano
Festa Cristo Spirante		Via Rossini, piazza M.Pagano
Festa della Madonna del Carmelo		Via Bellini, via Pergolesi, via Donizzatti

POSTEGGI FUORI MERCATO	SVOLGIMENTO	
	GIORNO/PERIODO	LUOGO
Vendita Stagionale di Meloni e frutta di stagione	Giugno-Settembre	<u>Le autorizzazioni temporanee stagionali saranno rilasciate ai richiedenti previo parere del Comando di polizia locale in osservanza di quanto dispone l'art. 41 della legge regionale n. 24/2015.</u>
Vendita di Frutta Secca caldarroste ed olive nelle giornate festive e nelle serate del periodo estivo	Giorni festivi e serate da giugno a settembre	Piazza XX Settembre (n. 2 posteggi) Via Vittorio Emanuele (n. 1 posteggio), Via Pergolesi - Chiesa del Carmine (n. 1 posteggio), Corso Italia angolo Viale della Libertà (n. 1 posteggio);, Piazzale antistante Chiesa Madonna della Sanità (n. 1 posteggio), Viale della Libertà antistante la Chiesa della Santa Famiglia (n. 1 posteggio), Piazzetta antistante la Chiesa del Divino Amore (n. 1 posteggio), Piazza Mario Pagano (n. 1 posteggio).
Vendita giornaliera alimentare e non alimentare nelle contrade: San Paolo Specchia Tarantina Carpari Motoles e Capitolo C.da Montetullio	Festivi e Prefestivi	I luoghi saranno individuati con delibera di Giunta previo parere del comando di polizia municipale.
Vendita piante e fiori	Tutti i giorni	Piazzale antistante cimitero n. 6 posteggi, <u>Via Madonna Piccola n. 1 posteggio.</u>
Vendita di funghi epigei	Autunno/inverno	I luoghi saranno individuati con delibera di Giunta previa individuazione di aree idonee e del parere della polizia locale e dell'Asl.
Mercati rionali giornalieri		Via O. Rugieri n. <u>2 posteggi</u>

Categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati di cui all'allegato "A" della L.R. n. 24/2015

ALIMENTARE E NON ALIMENTARE

1. Alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni;
2. Prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese;
3. frutta e verdura;
4. pesci, crostacei e molluschi;
5. pane, pasticceria e dolci;
6. bevande;
7. cosmetici e articoli di profumeria;
8. prodotti tessili, biancheria;
9. articoli di abbigliamento e pellicceria;
10. accessori dell'abbigliamento;
11. calzature e articoli in cuoio;
12. mobili, articoli di illuminazione;
13. casalinghi;
14. elettrodomestici, radio TV;
15. dischi, musicassette e strumenti musicali;
16. ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igieni-co-sanitari e da costruzione;
17. libri, giornali, cartoleria;
18. fiori e piante;
19. animali e articoli per l'agricoltura;
20. accessori per auto-moto-cicli;
21. prodotti dell'artigianato tipico pugliese;
22. altri prodotti.

REGOLAMENTO

TITOLO 1 - NORME GENERALI

ART. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti *dell'art. 13 della Legge Regionale n° 24/2015 "Codice del commercio"*, in attuazione al disposto di cui all'art. 28, comma 13 del D.Lgs. 31/3/98 n. 114 come modificato dall'art. 70, comma 3 del d.lgs. 59/2010 e DSGI 222/2016.

Il regolamento è parte integrante del Documento Strategico per il Commercio sulle aree pubbliche e viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e/o provinciale e quelle dei consumatori.

ART. 2: DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per quanto non espressamente previsto, si intendono integralmente richiamate le definizioni *dell'art. 27 della L.R. n. 24/2015* e dell'art. 8 del Capo II del d.lgs- 59/2010.

ART. 3: CRITERI GENERALI

L'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche sono rivolte al perseguimento delle seguenti finalità:

- una funzione di servizio nell'interesse dei cittadini in modo integrato con le attività di commercio a posto fisso al fine di qualificare complessivamente, valorizzandola, l'offerta commerciale dell'intero Comune di Martina Franca ;
- una funzione di valorizzazione e di promozione della città o di parti della stessa;
- una funzione di promozione delle produzioni tipiche locali .

Il Piano del Commercio e il presente Regolamento tengono conto:

- dei limiti ai quali sottoporre le attività commerciali in relazione al decoro, al rispetto dei luoghi, alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, all'arredo urbano;

- della priorità assegnata alla tutela del centro storico, con la conseguenziale eventuale individuazione di specifiche ed appropriate tipologie merceologiche e relative strutture di vendita, tali da risultare coerenti con l'ambiente circostante e con il progetto complessivo relativo a tali zone, anche in ordine all'introduzione di sempre più incisivi limiti al traffico;
- delle necessità di valorizzazione delle aree maggiormente degradate o carenti di servizi e di esercizi commerciali in sede fissa, anche attraverso l'individuazione di raggruppamenti commerciali e/o mercati al servizio di strutture esistenti e/o di aree periferiche;
- della necessità di favorire, con l'individuazione di specifici raggruppamenti commerciali connessi all'offerta turistica in occasione delle fiere, manifestazioni culturali e religiose, sagre e mercati, la specializzazione merceologica funzionale a tale scopo e la valorizzazione e distribuzione di prodotti e beni di produzione locale.

ART. 4: COMPITI DEGLI UFFICI

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, nonché le funzioni di polizia amministrativa sui mercati, spettano all'Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso gli Uffici competenti di polizia urbana e del SUAP, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale, di gestione e di vigilanza ivi compresa la raccolta dei dati per la corretta elaborazione delle graduatorie, ove e se previste.

ART. 5: ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il commercio su aree pubbliche si svolge previo rilascio dei relativi provvedimenti autorizzatori e concessori previsti dalla legge e dal DLGS 222/2016, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dagli articoli seguenti.

ART. 6: SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA

Ai sensi dell'art. 28 della L.R. 24/2015, il Comune può prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi dei mercati e delle fiere, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione.

Il Comune, pertanto, può fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche al fine di valorizzare le tradizioni ed i prodotti locali, con particolare riferimento ai mercati e ai posteggi fuori mercato, la cui attività sia rivolta essenzialmente a particolari manifestazioni civili e religiose (commemorazione defunti, Domenica delle Palme, festa della mamma, eccetera).

Il Comune può altresì fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche per mercati, fiere, anche promozionali, e posteggi fuori mercato, al fine della valorizzazione del centro storico e dell'area dell'agro in occasione di particolari ricorrenze o festività, come sopra specificato.

Qualora si renda possibile attrezzare apposita area con strutture idonee allacciabili alle reti idrica, fognaria ed elettrica, in osservanza delle condizioni igienico-sanitarie, i posteggi potranno essere dislocati secondo criteri di ordine merceologico, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte, riservate rispettivamente al commercio di generi alimentari e non alimentari.

ART. 7: TRASFERIMENTI DI MERCATI, FIERE E FIERE PROMOZIONALI

Il Comune può procedere all'istituzione di mercati, fiere e fiere promozionali, sentite le organizzazioni di categorie e le associazioni dei consumatori e in accordo a quanto dispongono gli articoli 12 comma 4 lettere d, e, f, 30, 32, 33 della legge regionale 24/2015.

Nell'attività di trasferimento, soppressione, riconversione e qualificazione si rinvia all'art. 34 della L.R. 24/2015

ART. 8: TRASFERIMENTI DI MERCATI, FIERE E FIERE PROMOZIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, CULTURALE E PER ESIGENZE DI SICUREZZA PUBBLICA

Nel caso di spostamento o soppressione, totale o parziale, di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, per la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati, valutate vincoli e difficoltà, un termine per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'Amministrazione comunale e i rappresentanti degli operatori interessati, di prevedere termini diversi per il trasferimento.

La riassegnazione dei posteggi viene effettuata secondo quanto previsto agli articoli 12 comma 4d e 30 comma 4, 33, 34 e seguenti della L.R. 24/2015.

Nel caso di urgente interesse pubblico ostativo alla permanenza delle attività in un determinato luogo dichiarato dagli organi dell'Amministrazione, si prescinde da ogni termine, così come pure nel caso di momentanea indisponibilità delle aree per comprovate cause di necessità o di forza maggiore. In entrambe le ipotesi il trasferimento è attuato dal Comune, sentite le Associazioni di categoria riconosciute dal Cnel, maggiormente rappresentative e gli operatori interessati.

ART. 9: FUSIONE DEI MERCATI

Nel caso di fusione di mercati con la istituzione di un nuovo mercato, si procede alla riassegnazione globale dei posteggi con la formazione di una graduatoria di tutti gli operatori con criterio di priorità dell'anzianità nel mercato di appartenenza e, in caso di parità, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dall'operatore quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese.

Nel caso di incorporazione di un mercato (incorporato) con un altro mercato (incorporante) si procede alla riassegnazione dei posteggi degli operatori del mercato incorporato, secondo i criteri e le modalità del comma precedente. Inoltre possono partecipare alla graduatoria tutti gli altri operatori presenti nel mercato incorporante, che ne facciano richiesta.

In questo caso, si terrà conto dell'anzianità da ciascuno maturata nel mercato di appartenenza, fatto salvo il ricorso al criterio della data di iscrizione nel Registro delle Imprese in caso di

parità; i richiedenti metteranno a disposizione di altri soggetti inseriti nella graduatoria stessa e che ne abbiano diritto, il posteggio di cui sono titolari.

ART. 10: DURATA DELLE CONCESSIONI

Nell'ambito dell'intesa di cui all'articolo 70, comma 5 del decreto legislativo n. 59/2010, potranno essere fissati i criteri di individuazione di una durata adeguata alle concessioni, tenuto conto non solo degli investimenti necessari per attrezzare i posteggi, ma anche delle esigenze organizzative dell'impresa e delle problematiche anche di ordine sociale rilevanti nel settore.

In tale intesa, nell'ambito dell'affermata esigenza di evitare discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa nei criteri di concessione dei posteggi, potranno essere inoltre individuati eventuali limiti al numero dei posteggi concedibili ad una stessa impresa nella medesima area pubblica mercatale, a prescindere se si tratti di impresa individuale o impresa costituita in forma societaria, per garantire una maggiore gamma di prodotti e di offerte ed un sufficiente confronto concorrenziale.

Ciò premesso, le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto restano efficaci fino alla scadenza del termine dodicennale per ciascuna di esse originariamente previsto e saranno oggetto di riassegnazione al termine di tale periodo, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite in conformità ai nuovi criteri individuati nel provvedimento recante l'intesa prevista dal predetto art. 70, comma 5.

Le concessioni che sono scadute nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di effettiva applicazione delle disposizioni transitorie da individuarsi nell'intesa in argomento, tenuto conto dell'ultima parte del citato comma 5 dell'articolo 70, sono prorogabili a semplice richiesta fino a detta ultima data, ferma restando per il periodo successivo l'applicazione delle soluzioni a tal fine direttamente individuate in tali disposizioni transitorie.

Le concessioni delle fiere promozionali hanno durata giornaliera o plurigiornaliera.

Il Comune, sentite le Associazioni di Categoria riconosciute e maggiormente rappresentative, ha facoltà di revocare, modificare ed apportare ogni variazione ritenuta opportuna, anche con riferimento alla dislocazione del posteggio, di tutte le concessioni, anche già rilasciate, al fine di realizzare gli indirizzi e le previsioni del Piano del Commercio su aree pubbliche o quando ciò sia reso necessario per la tutela dell'interesse pubblico.

ART. 11: NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia.

ART. 12: VENDITA A MEZZOVEICOLI

L'Amministrazione Comunale favorisce l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari mediante uso di veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa, compatibilmente con gli spazi delle aree mercatali.

Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificamente previste per ogni mercato.

TITOLO 2 - MERCATI

Capo I – Norme generali

ART. 13: POSTEGGIO IN CONCESSIONE

Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento.

I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione.

La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporla sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature. Le attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza la misura assegnata di oltre mt. 0,50 per lato, in larghezza non oltre mt. 1,00, con altezza non inferiore a mt. 2,50 a condizione:

- che non siano di impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato;
- che non occultino la visibilità dei banchi;
- che non occultino la visibilità delle vetrine e degli ingressi delle abitazioni;
- che non siano di intralcio all'accesso ed all'operatività dei mezzi di soccorso.

Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di almeno 0.50 metri tra un posteggio e l'altro.

Gli assegnatari del posteggio utilizzano il plateatico loro assegnato per la esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi limitrofi, la visibilità delle vetrine e degli ingressi delle abitazioni e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in altro luogo di sosta.

Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificamente previste per ogni mercato.

ART. 14: ORARIO DI VENDITA

Il Comune fissa gli orari entro i quali i concessionari devono lasciare libera l'area da qualsiasi struttura, onde consentirne, la piena e diversa usufruibilità ai cittadini.

Se non diversamente previsto, i posteggi sui mercati devono essere occupati entro le ore 8,00, ora in cui avrà inizio la vendita. I posteggi devono essere lasciati puliti entro le ore 13.45 nella zona riservata al settore non alimentare e alle ore 14.00 nel settore alimentare.

E' consentito l'accesso per il carico e scarico delle merci dalle ore 6,30 alle ore 8,00 e dalle ore **13,15 alle ore 14,00**, ora in cui deve essere lasciata libera l'area di mercato. Cause di forza maggiore possono modificare detti orari.

Alle ore 8,00, in caso di assenza degli assegnatari o comunque in caso di posteggi in attesa di assegnazione, si procede alla riassegnazione dei posteggi rimasti liberi per ogni singola giornata di mercato (spunta) , da parte della Polizia Municipale, secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

ART. 15: PRESCRIZIONI

La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con l'azienda, o ramo d'azienda, commerciale. E' vietato l'abbinamento, lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita, se non previa richiesta documentata degli interessati e autorizzata dall'ufficio SUAP.. E' fatto obbligo all'operatore di lasciare l'area utilizzata libera da carta, cartone, ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti così come da ordinanza comunale pena la sospensione dell'autorizzazione.

E' rigorosamente vietato danneggiare le siepi, gli alberi, infiggervi chiodi, appendere oggetti di qualsiasi genere, strappare rami, foglie, calpestare le aiuole o il tappeto erboso e danneggiare i marciapiedi.

I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo sottostante, alle eventuali aree dei giardini prospicienti e retrostanti il loro banco, compresi quelli alle piante, alle aiuole, alle panchine, agli impianti esistenti, ai giardini pubblici.

E' vietato importunare il pubblico con grida, rumori ed esercitare la vendita con insistenti offerte di merci; la vendita di musicassette, dischi, C.D. e similari, potrà essere effettuata con l'uso di apparecchiature acustiche, sempre che il volume sia minimo, da concordare con il Personale di Vigilanza della Polizia Annonaria e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai residenti nella zona.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Ai concessionari è fatto obbligo:

- fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;
- osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, nonché le disposizioni dei Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dall'ufficio commercio e dal personale di vigilanza;
- esibire a richiesta dei funzionari ed agenti, ogni documento inerente l'attività, nonché dimostrativo dell'identità personale.

La violazione delle prescrizioni del presente articolo e di quelle contenute negli artt. 14 e 15, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 61 della L.R. n. 24/2015 e da quanto prescrivono le norme del nuovo codice della strada.

Sono fatti salvi i casi previsti all'art. 27, comma 3 della L.R. 24/2015.

ART. 16: CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI

Individuati i posteggi liberi nel mercato, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 24/2015 e dell'Intesa Stato – Regioni (vedi art. 30bis), il Comune rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale sulla base delle seguenti priorità:

- Maggiore anzianità di presenza del soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. Nel caso dei produttori agricoli, per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto del 20/11/2007, attuativo dell'art.1, comma 1065 della legge n.296/2006
- Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione;

I bandi di cui al comma 1 devono essere inviati e pubblicati sul Burp Regionale entro il 30 aprile e il 30 settembre di ogni anno e devono esser formulati secondo quanto prescritto dall'art. 30 della L.R. 24/2015.

La data iniziale per la presentazione delle domande dovrà essere inoltrata entro i 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP del Bando Comunale.

Prima della pubblicazione del Bando Comunale, si procederà all'assegnazione dei posti agli operatori del medesimo mercato, concessionari di posteggio, che intendano trasferirsi nei posti resisi vacanti, previa predisposizione di graduatoria tra gli interessati, formulata tenendo conto dell'anzianità di presenza nel mercato e, in caso di parità, dell'anzianità complessiva maturata dall'operatore, anche in modo discontinuo, quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese per il commercio su aree pubbliche.

Oltre a quanto previsto dal comma 1, nel bando dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap o commercio equo e solidale.

ART. 17: POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Individuati i posteggi nel mercato riservati ai produttori agricoli, ai sensi della legge regionale e dell'Intesa Stato - Regioni, il Comune rilascia la concessione di dodici anni del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite bando sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato (in tal caso è indispensabile il previo possesso di certificazione di produttore agricolo rilasciata ai sensi del decreto lgs. 228/2001 e 99/2004);
- Anzianità maturata rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto del 20/11/2007, attuativo dell'art.1, comma 1065 della legge n.296/2006 ;
- Ordine cronologico di presentazione, a mezzo PEC, delle domande;
- La percentuale applicabile sarà pari all'5% (cinqueper cento) per tabella merceologica;
- Sorteggio.

ART. 18: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AI DIVERSAMENTE ABILI

Individuati i posteggi vacanti nel mercato, il Comune rilascia la concessione dodicennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando da pubblicarsi sul B.U.R.P. sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei medesimi criteri di cui all'art. 16 .

I posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap, opportunamente contraddistinti, non possono essere assegnati né occupati né utilizzati, neanche se occasionalmente vacanti, da soggetti non appartenenti a tale categoria.

La percentuale applicabile sarà pari all'5% (cinqueper cento) per tabella merceologica.

ART. 19: SOPPRESSIONE DEI POSTEGGI PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

Nel caso di accorpamento ad uno o più mercati, ove siano più gli interessati, si procede alla riassegnazione dei posteggi secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 9 comma 1. Inoltre

possono partecipare all'assegnazione tutti gli altri operatori presenti nel mercato incorporante, che ne facciano richiesta. In questo caso, si terrà conto dell'anzianità da ciascuno maturata nel mercato di appartenenza, fatto salvo il ricorso al criterio della data di iscrizione nel Registro delle Imprese in caso di parità e i richiedenti metteranno a disposizione di altri soggetti inseriti nella graduatoria stessa e che ne abbiano diritto, il posteggio di cui sono titolari.

ART. 20: MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E CALCOLO DEL NUMERO DELLE PRESENZE

L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge, sarà considerato assente, salvo il caso previsto dall'art. 27, comma 3, della legge regionale 24/2015.

Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

L'attività di registrazione delle presenze è effettuata dalla Polizia Annonaria del Comune.

Le graduatorie con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso la sede dell'ufficio SUAP.

ART. 21: MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O NON ASSEGNATI

L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione, per tutte le ipotesi sopra previste, è effettuata dalla Polizia Municipale, per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio quello del più alto numero di presenze.

A parità di anzianità di presenze nel mercato, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

L'assegnazione temporanea viene effettuata obbligatoriamente tenendo conto della destinazione – alimentare e non alimentare – e, nell'ambito del settore non alimentare, prioritariamente nel rispetto della specializzazione merceologica delle aree.

L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e, per gli eventuali mercati del CSA (Centro Storico Antico), soggetto a particolare tutela ambientale.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, riservati ai produttori agricoli e ai portatori di handicap, è effettuata dalla Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 36 della L. R. n. 24/2015, ai soggetti aventi stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

ART. 22: MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CASO DI SOPPRESSIONE DI MERCATI

Nel caso di soppressione di mercati per esigenze di pubblico interesse, la riassegnazione dei posteggi nella nuova collocazione avverrà nel rispetto dell'art. 34 della L.R. 24/2015.

A parità di anzianità, maturata dall'operatore nell'ambito del mercato, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

ART. 23: DECADENZA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E REVOCA DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE

La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, complessivamente, a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di

assenza per malattia, gravidanza o servizio militare debitamente documentati entro 30 giorni dall'assenza.

E' disposta la revoca per mancata regolarizzazione della posizione contributiva (DURC) al titolare di autorizzazione/concessione già sospesa.

Il mancato pagamento, da almeno un anno, del tributo per l'occupazione di suolo pubblico determina la decadenza della concessione e la revoca dell'autorizzazione.

La revoca della concessione del posteggio può intervenire per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune.

I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

In caso di revoca per motivi di pubblico interesse, il Comune si attiverà per proporre all'interessato un altro posteggio, se disponibile. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.

La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dall'ufficio SUAP che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dalla L. R. 24/2015 all'art. 62.

ART. 24: MERCATI STRAORDINARI

Ai sensi all'art. 27, comma 1 lettera f), i mercati straordinari, ovvero ripetizione del mercato settimanale, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgono senza riassegnazione di posteggi, in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti.

ART. 25: FESTIVITÀ

Qualora le fiere annuali dovessero ricadere di mercoledì, il mercato settimanale sarà anticipato alla domenica precedente. Se la fiera dovesse ricadere di sabato, il mercato del sabato sarà anticipato al giorno precedente (venerdì).

ART. 26: RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEI MERCATI

Ai sensi dell'art. 34 della legge regionale, nel caso in cui, al fine della riorganizzazione interna del mercato, si debba procedere ad una diversa dislocazione dei settori alimentari e non alimentari, ad una ristrutturazione, spostamento, ricollocamento parziale secondo le prescrizioni del Piano o per motivi di ordine pubblico, viabilità, pubblico interesse, che coinvolga al massimo il 20% degli operatori titolari di concessione, la riassegnazione dei posteggi è effettuata, nelle aree appositamente individuate dal SUAP, con le seguenti modalità:

- emanazione di bando comunale;
- pubblicizzazione del bando mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione del ricollocamento dei posteggi;
- redazione di una graduatoria alla quale partecipano unicamente i titolari di posteggio interessati allo spostamento, ristrutturazione e comunque ricollocamento parziale del mercato.

La graduatoria viene redatta tenuto conto dell'anzianità di presenze maturata nel mercato.

A parità di anzianità, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese.

Nel caso in cui la percentuale dei posteggi coinvolti nel ricollocamento del mercato superi il 20% del totale, si procederà alla riassegnazione dei posteggi nelle nuove aree appositamente individuate ed in quelle preesistenti ritenute idonee, con la redazione di una graduatoria alla quale partecipano tutti i titolari di posteggio oggetto di spostamento, ristrutturazione e comunque ricollocamento, anche parziale.

Capo II – Individuazione dei mercati

ART. 27: MERCATI: DENOMINAZIONE, LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE, ORARI E PRESCRIZIONI

Per ogni mercato istituito nel territorio comunale possono essere redatte apposite schede anche in formato informatico.

In tali schede dovranno essere riportate la denominazione, l'ubicazione, la periodicità di svolgimento, l'organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori con la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, pena l'adozione delle sanzioni previste. (Si veda il quadro di sintesi in intestazione al presente regolamento).

Sono altresì riportati gli orari di vendita in vigore, ferma restando la possibilità di loro revisione e modifica con ordinanza sindacale. Sono infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque ammissibili durante la validità e la gestione del presente regolamento e della relazione generale.

Qualora i posteggi siano individuati sui marciapiedi e l'occupazione avvenga con automezzo, gli operatori dovranno costituire apposita polizza fidejussoria a favore del Comune di Martina Franca del valore da definire previa perizia tecnica, a garanzia dei danni eventualmente provocati.

Al **30 settembre 2019** sono presenti i seguenti mercati:

A) Mercato settimanale del mercoledì

posteggi n. 330 , distinto per merceologie, nelle seguenti via e piazze: .

Via Recupero, via Bascio, via Filzi, via Bainsizza, via S. Eligio, via Serranuda, via Orimini, via Micoli, via D.Raggi, via Guglielmo, via Carella, via Oberdan, via F.lli Caramia, via Scialpi, piazza D'Angiò e Foro Boario.

B) Mercatino del sabato (settore alimentare)

Posteggi n. 30 in piazza D'Angiò e Foro Boario;

C) Mercato mensile dell'antiquariato e dell'artigianato:

Terza domenica di ogni mese

ART. 28: REGOLAZIONE DEL TRAFFICO PEDONALE E VEICOLARE

L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta, nelle forme di legge, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti. Di conseguenza l'area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti. Si fa rinvio alle determinazioni della Polizia Locale.

ART. 29: POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Gli assegnatari di tali posteggi debbono comprovare il mantenimento della qualità di produttore agricolo, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio della concessione dodicennale e, solo per loro, relativa certificazione ai sensi del decreto del 20/11/2007, attuativo dell'art.1, comma 1065 della legge n.296/2006.

ART 30: MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio all'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, da parte della Polizia Annonaria, nel rispetto della graduatoria e del più alto numero di presenze effettive nella fiera medesima, all'assegnazione del relativo posteggio agli spuntisti e/o ad altri operatori, per la sola giornata di svolgimento della fiera.

A parità di anzianità di presenze nella fiera, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

In caso di produttore agricolo si seguono i criteri di cui al precedente art. 17, comma1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap ed ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non ancora assegnati, è effettuata ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 1 in quanto applicabili.

ART. 31: REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

In conformità alle norme vigenti, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per un numero di edizioni superiori ad un terzo delle giornate previste per ciascun anno solare.

E' disposta la revoca per mancata regolarizzazione della posizione contributiva (DURC) al titolare di autorizzazione/concessione già sospesa.

Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nei pagamenti degli oneri, **previsti e gestiti dalla società affidataria della riscossione tributi minori**, viene assegnato un termine di un mese per regolarizzare la propria situazione debitoria anche eventualmente con forme di rateizzazione in base ai principi fissati **dalle normative tributarie**. Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione/concessione allo svolgimento dell'attività nel posteggio concesso per 4 mercati consecutivi (1/3 anno). Decorso i termini concessi per regolarizzare la situazione debitoria di cui al presente art. 33, si procede alla revoca della concessione.

La revoca della concessione del posteggio può intervenire per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune.

I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

In caso di revoca per motivi di pubblico interesse, il Comune si attiverà per proporre all'interessato un altro posteggio, se disponibile. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.

La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dall'ufficio SUAP che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo PEC e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore opportunamente documentati dall'interessato.

ART. 32: DENOMINAZIONE, LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE, ORARI E PRESCRIZIONI

Per ogni Fiera istituita nel territorio comunale è redatta apposita scheda in cui sono riportate la denominazione, l'ubicazione, la data e giorni di svolgimento, l'organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori con la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, pena l'adozione delle sanzioni previste.

Sono altresì riportati gli orari di vendita in vigore, ferma restando la possibilità di loro revisione e modifica con provvedimento del Sindaco. Sono infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni e comunque ammissibili durante la validità e la gestione del presente regolamento e della relativa relazione.

In particolare:

Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuate dal consiglio comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 13 della legge regionale:

- Fiera di San Martino: 11 novembre – area mercatale e via Taranto- circa 480 posteggi;
- Fiera della Candelora: 31 gennaio - 2 febbraio – Area Mercatale - circa 400 posteggi;
- Festa patronale di San Martino: prima decade di Luglio - circa 100 posteggi in Piazza XX settembre, Centro Storico e in contrada Pergolo. In contrada Pergolo Spettacoli viaggianti

Sagre in occasione di altri festeggiamenti religiosi:

- Festa della Madonna della Sanità: Via Sanità , n. 7 posteggi ;

- Festa di Sant'Antonio dei SS. Medici: Piazza M. Pagano, n. **8** posteggi;
- Festa di Cristo Spirante: Piazza M. Pagano, n. **8** posteggi;
- Festa della Madonna del Carmelo: Via Bellini – Via Pergolesi – via Donizetti, n. 30 posteggi;

ART.33: REGOLAZIONE DEL TRAFFICO PEDONALE E VEICOLARE

Ai fini della regolazione della circolazione pedonale e veicolare si osservano le disposizioni dell'articolo 28.

TITOLO 3 – FIERE COMUNALI PROMOZIONALI

Capo I – Norme generali

ART. 34: DEFINIZIONE

Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale, realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti, che si svolge su aree di cui il Comune ha la disponibilità e che è indetta per promuovere e valorizzare il centro storico, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

Ai sensi dell'art. 28, comma 3 della L.R. 24/2015, alle manifestazioni di cui al comma 1, possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese o all'Albo degli artigiani, Ai sensi del comma 1 del medesimo predetto art. 28, il Comune di Martina Franca può *“prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini”*.

Per esigenze eccezionali il Comune ha facoltà di indire anche Fiere promozionali, anche senza aggiornare il piano, previo confronto con le associazioni riconosciute dei consumatori e le associazioni di categoria riconosciute e maggiormente rappresentative.

Ai sensi dell'art. 34, comma 7 della l.r. 24/2015, per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune di Martina Franca, può *“stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del SUAP per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie”*.

La fiera promozionale è gestita dal SUAP che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria.

ART. 35: CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE COMUNALI

Il SUAP rilascia la concessione giornaliera o pluri giornaliera del posteggio della fiera tenendo conto per gli esercenti il commercio su aree pubbliche, delle seguenti priorità:

- Maggior numero di presenze effettive sulla Fiera;
- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
- Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
- **O con assegnazione d'ufficio sulla base dei posteggi occupati da ogni singolo operatore nei cinque anni precedenti per il maggior numero di volte.**

L'operatore commerciale che intende scegliere il posteggio ne dà comunicazione all'ufficio all'interno dell'istanza di partecipazione.

Gli operatori di cui al comma 2 saranno chiamati a scegliere sulla base dei posteggi rimasti liberi.

Le istanze di partecipazione alle fiere (una istanza per entrambe le fiere invernali) dovranno essere inviate attraverso la piattaforma telematica "impresa in un giorno" corredata da due marche da bollo 60 giorni prima di ogni manifestazione, mentre per le feste estive (San Martino – Luglio, Madonna della Sanità, Cristo Spirante, Madonna del Carmelo e S. Antonio) deve essere inviata una istanza corredata da due marche da bollo per ciascuna manifestazione a cui si vuole partecipare.

E' redatta apposta graduatoria per il settore dei cappottari relativa alla fiera di San Martino dell'11 Novembre ai quali è dedicata apposita area (Piazza XX Settembre e C. so Italia) come da tradizione.

La graduatoria delle fiere è pubblicata sull'albo pretorio almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

Gli operatori che intendono opporsi hanno a disposizione 7 giorni, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria , per formulare motivata richiesta di revisione.

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e lo svolgimento della fiera gli operatori sono convocati dall'ufficio, esclusivamente a mezzo pec su impresa in un giorno , per la scelta **e/ o ritiro** del posteggio. Le autorizzazioni verranno consegnate presso il comando di polizia locale o presso altro locale comunale alla presenza di due agenti della Polizia Locale.

Qualora l'operatore assegnatario non sia presente nell'orario di svolgimento della fiera si intenderà rinunciario.

La presenza effettiva in una fiera potrà essere conteggiata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Nel caso di fiera promozionale "tematica", cioè limitata a determinate tipologie e specializzazioni merceologiche e/o produttive, non sarà riconosciuta presenza ove l'operatore non le abbia rispettate, commercializzando generi non ammessi o diversi rispetto a quelli autorizzati.

In caso di grave e reiterata violazione, è disposta la revoca della concessione. L'operatore sarà escluso dalla eventuale successiva edizione della stessa fiera o di fiera analoga.

Ai fini dell'ammissione delle domande alla procedura di assegnazione dei posteggi, per la verifica della corrispondenza della tipologia esposta e quella prevista, il Comune può prevedere nel bando la costituzione di apposita Commissione incaricata di valutare tale corrispondenza, sia nella fase preliminare di ammissione delle domande sia nel corso della manifestazione.

La perimetrazione degli stalli relativi a fiere, feste e mercati saranno realizzati dal settore Polizia Locale (sezione segnaletica) con la supervisione dell'ufficio Suap.

La presenza effettiva in una fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto;

ART. 36: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AD ALTRI SOGGETTI

Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità di iscrizione maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale, si terrà conto delle presenze, se regolarmente registrate, anche per gli operatori iscritti al REA

ART. 37: MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O NON ASSEGNATI

Per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi per assenza dell'operatore o non assegnate per altra causa si procede ai sensi dell'articolo 30.

Capo II – Individuazione delle Fiere Promozionali

ART.38: DENOMINAZIONE, LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE, ORARI O PRESCRIZIONI

Per ogni Fiera Promozionale istituita nel territorio comunale e compresa nel Piano per il commercio su aree pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, è redatta apposita scheda in cui sono riportate la denominazione, l'ubicazione, periodo, data e giorni di svolgimento, l'organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori con la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, pena l'adozione delle sanzioni previste.

Sono altresì riportati gli orari di vendita, ferma restando la possibilità di loro revisione e modifica con provvedimento del Sindaco. Sono infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque ammissibili durante la validità della gestione del presente regolamento.

Durante lo svolgimento della fiera, in caso di posteggi liberi, l'ufficio SUAP può concedere spazi per la sola attività espositiva da non concludersi con la vendita.

ART. 39: REGOLAZIONE DEL TRAFFICO PEDONALE E VEICOLARE

Ai fini della regolazione della circolazione pedonale e veicolare si osservano le disposizioni dell'articolo 28.

TITOLO 4 - POSTEGGI FUORI MERCATO

capo I – Norme generali

ART. 40: POSTEGGI FUORI MERCATO

Il Comune adotta tutti i provvedimenti necessari, compresi trasferimenti e ricollocazione dei posteggi già assegnati, per la realizzazione degli obiettivi prefissati nella relazione generale del documento strategico o per esigenze di traffico, viabilità, urbanistiche e pubblico interesse. In caso di trasferimento e ricollocazione si procede alla riassegnazione dei nuovi posti nel rispetto della graduatoria redatta a seguito di bando comunale, tra gli interessati utilizzando quale criterio prioritario quello della anzianità maturata anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. Sono fatte salve le diverse disposizioni per particolari situazioni in sede di prima applicazione del presente regolamento anche in caso di soppressione di posteggi all'interno di mercati e la contemporanea istituzione di posteggi fuori mercato.

Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza dell'operatore nei mercati cittadini, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'amministrazione comunale, e poi all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni .

Posteggi fuori mercato

Nel territorio comunale la vendita in posteggi fuori mercato è consentita:

Per la frutta secca, caldarroste ed olive nelle giornate festive e nelle serate del periodo estivo nelle seguenti vie e piazze:

- Piazza XX Settembre (n. 2 posteggi);
- Via Vittorio Emanuele (n. 1 posteggio);
- Via Pergolesi - Chiesa del Carmine (n. 1 posteggio);
- Corso Italia angolo Viale della Libertà (n. 1 posteggio);
- Piazzale antistante Chiesa Madonna della Sanità (n. 1 posteggio);

- Viale della Libertà antistante la Chiesa della Santa Famiglia (n. 1 posteggio);
- Piazza Mario Pagano (n. 1 posteggio);

b) Per la vendita di piante e fiori durante tutto l'anno nelle seguenti Vie e piazze:

- Piazzetta Cimitero n. 6 posteggi;
- **Via Madonna Piccola - 1 Posteggi;**
- **Mercati Rionali giornalieri n. 2 ;**

c) La vendita di funghi epigei durante il periodo autunno/inverno avverrà in apposite aree attrezzate individuate dalla Giunta Comunale previo parere Asl e della Polizia Locale.

In occasione di particolari eventi culturali, religiosi e sportivi non costituisce variazione al presente regolamento l'individuazione di ulteriori posteggi fuori mercato temporanei riguardanti la vendita dei seguenti prodotti:

- a) fiori, ceri e lumini;
- b) frutta secca e dolci;
- c) giocattoli, palloncini, prodotti pirici di libera vendita;
- d) bandiere, gagliardetti, sciarpe e berretti in occasione di avvenimenti sportivi;
- e) bassa bigiotteria;
- f) caldaroste;
- g) articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festività;
- h) libri.

Il SUAP rilascia la concessione dodicennale dei posteggi liberi stesso e la relativa autorizzazione previa bando comunale di cui all'articolo precedente.

Nel bando devono essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

L'attività di assegnazione dei posteggi dovrà considerare quanto definito dall'art. 70, comma 5, del D.Lgs n. 59/2010, recepito nella Conferenza Unificata Stato Regione del 5/07/2012, pubblicato nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2013 e riportato nel precedente art. 30 bis.

ART.41: REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente documentati entro 30 giorni dall'assenza.

Capo II – Individuazione dei posteggi nelle contrade

ART. 42: POSTEGGI FUORI MERCATO: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE, ORARI E SPECIALIZZAZIONI

Dei posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale e compresi nel D.S.C. per il commercio su aree pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, è redatto apposito elenco distinto per localizzazione del posteggio stesso con a fianco di ciascuno indicati, periodo di operatività, dimensioni, caratteristiche, modalità di svolgimento dell'attività, destinazione e eventuale specializzazione merceologica.

I posteggi fuori mercato osserveranno gli stessi orari degli esercizi simili in sede fissa della zona in cui si trovano, sia in relazione alla vendita (commercio al dettaglio) sia in relazione alla somministrazione (pubblici esercizi), ferma restando la possibilità di definire una diversa specifica disciplina con provvedimento del Sindaco.

Sono infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque ammissibili durante la validità della gestione del presente regolamento.

Qualora i posteggi siano individuati sui marciapiedi e l'occupazione avvenga con automezzo, gli operatori dovranno costituire apposita polizza fidejussoria a favore del Comune del valore da definire previa perizia tecnica, a garanzia dei danni, se provocati.

Nell'ipotesi in cui, nelle more di approvazione del presente regolamento e nel primo anno di applicazione, si siano resi o si rendano disponibili alcuni posteggi fuori mercato, l'Amministrazione si riserva, in occasione della prima revisione del Piano, la facoltà di sopprimere o di riassegnare i medesimi posteggi, sentite le Associazioni e con le modalità di cui al presente regolamento.

Le aree individuate per il commercio su aree pubbliche (alimentare e non alimentare) sono:

- San paolo – 5 Posteggi;
- Specchia tarantina – 5 posteggi;
- Carpari – 5 posteggi;
- Motolese – 5 posteggi;
- Capitolo - 5 posteggi;
- C.da Montetullio – 10 posteggi;

TITOLO 5 - COMMERCIO ITINERANTE – ART. 31 DELLA L.R. 24/2015

ART. 43: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, escluse quelle di cui al successivo art. 47, con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica solo il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, dell'attività di vendita in posteggi isolati, nelle aree adiacenti al mercato, ad una fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste in un raggio di 200 metri dal posteggio più vicino occupato secondo gli orari previsti.

Pari divieto si applica :

- nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività temporanee di vendita autorizzate;
- nelle giornate in cui sono previste manifestazioni sportive o di altro genere presso impianti sportivi;
- nelle zone pedonali e/o a traffico limitato (ZTL).

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante non può essere esercitato a meno di metri 100 da ospedali, istituti scolastici di ogni grado, monumenti ed uffici pubblici e a meno di metri 500 da mercati in svolgimento.

ART. 44: ZONE ESCLUSE

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone delimitate come CSA (Centro Storico Antico) e CSC (Centro Storico Commerciale), in quelle analiticamente sotto indicate e, in quelle di cui all'art. 12, comma 4 lettera d) punto 6 della l.r. 24/2015.

Presso il Comando di Polizia Locale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Il commercio itinerante è vietato nelle seguenti aree per motivi di viabilità:

- Piazza D'Angiò, via Paisiello, via Rossini, via Mercadante, via Mottola, viale Stazione, viale Dei Lecci, via A. Fighera, via G. Fanelli, viale Della Libertà, via A. De Gasperi, via Taranto.

ART. 45: ORARI

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24/2015, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito dal Sindaco, in accordo con le associazioni e le organizzazioni di cui all'art. 3 della predetta legge regionale

TITOLO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 46: VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI

Le variazioni temporanee del dimensionamento, singolo o complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non comportano modifiche al presente regolamento.

ART. 47: AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Autorizzazioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente in coincidenza di ricorrenze e festività e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio oppure di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.

Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinare all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dagli organi dell'Amministrazione interessati e coinvolti nelle iniziative, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune.

Sono altresì concedibili le autorizzazioni temporanee stagionali come definite dal comma mbis) dell'art.4 della L.R. n.24/2015.

Le autorizzazioni vengono rilasciate dall'ufficio SUAP, su parere della Polizia Locale e in presenza di richieste titolari di autorizzazioni di tipo A o B.

ART. 48: VALIDITÀ DELLE PRESENZE

Sono confermate le graduatorie esistenti alla data in entrata in vigore della L.R.- n. 24/2015, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o dipendenti che risultino delegati con apposita annotazione sull'autorizzazione.

ART. 49: ATTIVITÀ STAGIONALE

Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240 giorni per anno solare così come previsto dalla lettera M bis dell'art. 4 della Legge 24/2015 e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi di presenze stagionali.

La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia, nel rispetto dei principi e delle regole di priorità indicate per i mercati.

L'attività stagionale è riferita alla vendita di prodotti della stagione come, per es. meloni, angurie, fichi d'india, ortofrutta del periodo interessato.

ART. 50: PRODUTTORI AGRICOLI

Si considerano equiparabili alle autorizzazioni di cui al decreto del 20/11/2007, attuativo dell'art.1, comma 1065 della legge n.296/2006, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli .

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della Scia equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché trattasi di denuncia regolare.

ART. 51: TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono e determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

ART. 52: SANZIONI

Per le sanzioni si rimanda all'art. 29 del D. Lgs. N. 114/98 ed al regolamento comunale sulle sanzioni amministrative di cui alla D.C.C N. 34 DEL 17/04/2016.

ART. 53: ABROGAZIONI

Con il presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni Comunali in materia.

.

TITOLO 7

REGOLAMENTO PER LA DISLOCAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA-MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DELL'ARTIGIANATO E DELL'USATO

ART. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il regolamento si prefigge di disciplinare, in conformità alle norme nazionali e regionali, l'afflusso, la disposizione logistica, i caratteri e la gestione della mostra-mercato dell'antiquariato.

ART. 2 - OGGETTO DELLA MOSTRA-MERCATO E AMBITO DI INTERVENTO

La mostra-mercato dell'antiquariato e dell'usato che si svolge la 3^a domenica di ogni mese, ha le seguenti specializzazioni merceologiche: l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, gli oggetti da collezioni in genere.

Con la dizione "antiquariato" si intendono: oggetti con oltre 50 anni di vetustà, comprese le cose di interesse numismatico, i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio. Per tali beni devono essere osservate le disposizioni della legge 01.06.1939 n. 1089 e successive modificazioni.

Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico è richiesta l'autorizzazione al commercio specificamente prevista all'articolo 12 comma 10 della legge 20.11.1971 n. 1062.

È esclusa la vendita di oggetti nuovi o di fabbricazione artigianale/industriale ad imitazione dell'antico, nonché di oggetti preziosi.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

L'area di svolgimento della mostra-mercato è individuata in Piazza Crispi e conta 60 posteggi.

ART. 4 - ORARI

La mostra-mercato si tiene dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

L'occupazione del posteggio deve avvenire con almeno mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di inizio del mercato. Il posteggio può essere abbandonato non prima delle ore 20,00 e solo in casi particolari di forza maggiore l'abbandono anticipato può essere autorizzato dal personale addetto alla vigilanza.

Gli automezzi degli operatori devono abbandonare l'area del mercato entro mezz'ora dal predetto orario di inizio.

I posteggi assegnati devono essere sgomberati e puliti entro le ore 20.00 dal termine delle operazioni di mercato di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 5 - GESTIONE ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Il mercato dell'artigianato è gestito direttamente dal Comune o , previo avviso pubblico, attraverso soggetti terzi ricompresi nelle categorie di cui all'art. 34 comma 7 della legge regionale n. 24/2015.

L'autorizzazione può essere ottenuta previo bando comunale. Le istanze di partecipazione , corredate da due marche da bollo, devono essere inviate all'ufficio SUAP entro il termine stabilito nell'apposito avviso pubblico.

La quota rimanente di posti è assegnata ad operatori occasionali e/o non professionali, i quali devono prenotare la partecipazione per iscritto.

Nell'assegnazione si segue l'ordine di prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. La chiamata della graduatoria avviene il giorno del mercato un'ora prima dell'inizio. Il diritto al posteggio prenotato si perfeziona con la consegna agli agenti di polizia municipale incaricati della vigilanza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale viene espressa la condizione di venditore non professionale.

L'operatore non professionale deve presentare, di volta in volta, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che intende porre in vendita

nella giornata. L'elenco deve essere timbrato dal personale di polizia municipale dopo aver verificato la regolarità della documentazione.

L'elenco deve essere conservato dall'operatore al fine di eventuali controlli. L'assegnazione dei posteggi mediante graduatoria è fatta con determinazione dirigenziale. La disposizione dei banchi ha valore dalla seconda domenica di gennaio di ogni anno.

I posteggi che, per qualsiasi ragione, risultassero inutilizzati all'atto di inizio delle operazioni di vendita del mercato, sono, per quella sola giornata, assegnati ad altri operatori presenti tramite sorteggio.

La concessione del posteggio nel mercato è soggetta alla tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché alla tassa sui rifiuti. È d'obbligo l'osservanza delle norme organizzative e di arredo urbano che presiedono allo svolgimento della manifestazione e che sono specificate dalla giunta comunale.

Nel caso in cui il titolare del posto assegnato tramite graduatoria rimanga assente per più di cinque volte nell'arco di un anno, perde il diritto precedentemente acquisito, con relativa decadenza dalla concessione.

Il responsabile del procedimento, su richiesta degli interessati e solo in caso di gravi e provati motivi, può consentire periodi maggiori di assenza dalla mostra-mercato.

ART. 6 - CONFIGURAZIONE DEL POSTEGGIO

La superficie massima di ciascun posteggio verrà stabilita sulla base delle oggettive necessità dell'operatore ed è calcolata in base alla proiezione orizzontale della massima sporgenza. Fra un posteggio e l'altro deve essere lasciato un passaggio non inferiore a cm. 50.

La merce non può essere esposta fuori dell'area assegnata.

ART. 7 - USO DEI POSTEGGI: DIVIETI

Il titolare del posteggio non può dare in uso né dividere il suo posteggio con altri, ad alcun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. È vietato inoltre lo scambio di posto fra concessionari.

Durante lo svolgimento delle operazioni commerciali non sono consentiti l'accesso e la sosta di veicoli nell'area della mostra-mercato, tranne che per le operazioni strettamente necessarie alla preparazione del posteggio.

Gli operatori devono provvedere a raccogliere tutti i rifiuti in appositi involucri ed asportarli. È fatto divieto di abbandonare scarti o rifiuti sul suolo pubblico.

Valgono in tal senso le norme sull'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche riportate nel regolamento comunale di polizia urbana.

Sono vietate l'esposizione e la vendita di articoli diversi da quelli indicati nell'atto di concessione del posteggio.

ART. 8 - USO DEI POSTEGGI: PRESCRIZIONI

È necessario il rispetto scrupoloso delle dimensioni dello spazio assegnato.

È d'obbligo il rispetto delle mura e degli edifici storici del centro, delle abitazioni delle scuole, esercizi commerciali, che non possono essere utilizzati per appoggiare la merce, apporvi cartelli o altro genere di asservimento a scopo commerciale.

È d'obbligo per ogni singolo partecipante tenere esposto in modo ben visibile sul banco vendita, un documento identificativo contenente i dati anagrafici, il numero del posteggio e, per gli operatori professionali, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa attinente la mostra-mercato.

ART. 9 - SANZIONI

Salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalle leggi, dai regolamenti vigenti, o da provvedimenti sindacali, i concessionari del posteggio incorrono:

- a) nel richiamo scritto per lievi infrazioni alle norme del presente regolamento:
 - a1) mancata esibizione della concessione del posteggio;
 - a2) abbandono del posto con anticipo non autorizzato;
 - a3) mancato rispetto della configurazione e dei limiti del posteggio;
 - a4) irregolare cessione o scambio totale o parziale del posteggio assegnato;
 - a5) casi e situazioni di improprio asservimento ad uso commerciale di mura ed edifici storici;
 - a6) accesso e sosta di veicoli nell'area della mostra-mercato al di fuori del tempo strettamente necessario per lo scarico ed il carico delle merci e delle attrezzature di vendita;

a7) anticipato abbandono non autorizzato del posteggio.

Il richiamo è operato, con apposita nota a matrice e figlia, dall'ufficio di vigilanza ed è unico. La recidiva comporta le sanzioni di cui al punto b).

b) nella sospensione della concessione per non più di tre giornate in caso di:

b1) recidiva nelle infrazioni comportanti il richiamo scritto;

b2) vendita di prodotti non compresi nelle categorie indicate nell'atto di concessione del posteggio;

b3) turbamento dell'ordine della mostra-mercato;

b4) infrazione recidiva al regolamento di polizia urbana;

c) nella revoca della concessione per:

c1) recidiva, dopo la sospensione, nelle infrazioni comportanti il richiamo scritto;

c2) perdita della condizione professionale che ha consentito la concessione;

c3) frode nel commercio;

c4) mancato utilizzo del posteggio per almeno cinque volte, nei modi e nei termini previsti;

c5) mancata comunicazione del subingresso.

Le sanzioni previste dal presente articolo, escluso il richiamo scritto, sono adottate dal sindaco su relazione dell'ufficio di vigilanza.

La revoca della concessione comporta:

- per gli operatori professionali: la cancellazione dalla graduatoria per l'anno corrente e l'esclusione dalla graduatoria per l'anno successivo;
- per gli operatori non professionali: l'esclusione dalla partecipazione alla mostra-mercato per un anno a far tempo dalla data del provvedimento.

ART. 10 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi e le disposizioni vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, di polizia amministrativa e di tutela del patrimonio storico e artistico.

ALLEGATI

DETTAGLIO DEI POSTEGGI NON ALIMENTARI AL MERCATO DEL
MERCOLEDÌ

TIPOLOGIA MERCI	VIA POSTEGGIO	NR POST.	LUNGH	LARGH	MQ	CAMION
ABBIGLIAMENTO	BAINSIZZA	293	8	4,2	33,6	
ABBIGLIAMENTO	BAINSIZZA	296	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	BAINSIZZA	298	6,5	4,2	27,3	
BIANCHERIA CASA	BAINSIZZA	295	8	4,2	33,6	
BIANCHERIA INTIMO	BAINSIZZA	299	6,5	4,2	27,3	
CALZATURE	BAINSIZZA	300	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	BASCIO	306	6,5	4,2	27,3	
BIANCHERIA INTIMO	BASCIO	307	6,5	4,2	27,3	CAMION
FIORI PIANTE	BASCIO	370	6,5	4,2	27,3	
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	BASCIO	308	6,5	5,5	35,75	
ABBIGLIAMENTO	CARAMIA	185	6,5	5,5	35,75	
ABBIGLIAMENTO	CARAMIA	186	6,5	5,5	35,75	
ABBIGLIAMENTO	CARAMIA	187	6,5	5,5	35,75	CAMION
ABBIGLIAMENTO	CARAMIA	188	6,5	5,5	35,75	
ABBIGLIAMENTO	CARAMIA	191	8	4,5	36	CAMION
ABBIGLIAMENTO	CARAMIA	192	8	4,5	36	CAMION
ABBIGLIAMENTO	CARAMIA	194	8	4,2	33,6	
ABBIGLIAMENTO	CARAMIA	195	8	4,2	33,6	CAMION
ABBIGLIAMENTO	CARAMIA	196	8	4,2	33,6	CAMION
ABBIGLIAMENTO	CARAMIA	199	8	4,2	33,6	
ABBIGLIAMENTO	CARAMIA	200	8	4,2	33,6	
ABBIGLIAMENTO	CARAMIA	256	7	4,2	29,4	
ABBIGLIAMENTO	CARAMIA	257	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	CARAMIA	320	6,5	5,5	35,75	
ABBIGLIAMENTO	CARAMIA	324	8	5,5	44	
ABBIGLIAMENTO	CARAMIA	255	6,5	4,2	27,3	
BIANCHERIA INTIMO	CARAMIA	193	8	4,2	33,6	
BIANCHERIA INTIMO	CARAMIA	198	8	4,2	33,6	CAMION
BIANCHERIA INTIMO	CARAMIA	322	8	5,5	44	
CALZATURE	CARAMIA	189	6,5	5,5	35,75	
CASALINGHI	CARAMIA	190	9,5	4,5	42,75	CAMION
CASALINGHI	CARAMIA	197	8	4,2	33,6	
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	CARAMIA	321	6,5	5,5	35,75	CAMION
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	CARAMIA	323	8	5,5	44	
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	CARAMIA	325	8,5	5,5	46,75	CAMION
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	251	6,5	4,2	27,3	CAMION
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	210	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	212	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	214	8	4,2	33,6	
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	216	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	217	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	218	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	244	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	245	6,5	4,2	27,3	

ABBIGLIAMENTO	CARELLA	253	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	254	6,5	4,2	27,3	CAMION
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	258	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	263	6,5	4,2	27,3	CAMION
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	264	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	303	8	4,2	33,6	CAMION
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	379	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	380	8	4,2	33,6	
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	252	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	208	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	211	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	220	6,5	4,2	27,3	
ACCESSORI PERSONA	CARELLA	209	6,5	4,2	27,3	
ACCESSORI PERSONA	CARELLA	222	6,5	4,2	27,3	
ACCESSORI PERSONA	CARELLA	223	6,5	4,2	27,3	
ACCESSORI PERSONA	CARELLA	224	6,5	4,2	27,3	
ACCESSORI PERSONA	CARELLA	246	6,5	4,2	27,3	
BIANCHERIA INTIMO	CARELLA	221	6,5	4,2	27,3	CAMION
BIANCHERIA INTIMO	CARELLA	247	6,5	4,2	27,3	
BIANCHERIA INTIMO	CARELLA	248	6,5	4,2	27,3	
BIANCHERIA INTIMO	CARELLA	249	6,5	4,2	27,3	
BIANCHERIA INTIMO	CARELLA	250	6,5	4,2	27,3	
BIANCHERIA INTIMO	CARELLA	259	8	4,2	33,6	
BIANCHERIA INTIMO	CARELLA	260	6,5	4,2	27,3	
CALZATURE	CARELLA	225	6,5	4,2	27,3	
CASALINGHI	CARELLA	213	9	5	45	CAMION
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	CARELLA	243	8	4,2	33,6	
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	CARELLA	378	6,5	4,2	27,3	
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	CARELLA	382	8	4,2	33,6	
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	CARELLA	383	8	4,2	33,6	
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	CARELLA	384	8	4,2	33,6	
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	CARELLA	385	8	4,2	33,6	
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	CARELLA	381	8	4,2	33,6	
ABBIGLIAMENTO	CARELLA	219	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	144	6,5	5	32,5	
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	146	6,5	5	32,5	
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	149	6,5	5	32,5	
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	150	6,5	5,8	37,7	
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	158	12	5	60	
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	159	6,5	5	32,5	
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	162	7,5	5	37,5	CAMION
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	166	6,5	5	32,5	
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	167	6,5	5	32,5	
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	168	6,5	5	32,5	CAMION
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	170	6,8	5	34	
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	172	8	5	40	
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	173	6,5	5	32,5	

ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	174	6,5	5	32,5	CAMION
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	175	6,5	5	32,5	
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	178	7	5	35	
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	179	6,5	5	32,5	
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	181	9	5	45	
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	148	6,5	5	32,5	CAMION
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	183	6,5	5	32,5	CAMION
ARTICOLI						
ABBIGLIAMENTO	D'ANGIO'	337	6,5	5	32,5	
BIANCHERIA INTIMO	D'ANGIO'	169	6,8	5	34	
BIANCHERIA INTIMO	D'ANGIO'	171	6,5	5	32,5	CAMION
BIANCHERIA INTIMO	D'ANGIO'	182	6,5	5	32,5	
BIANCHERIA INTIMO	D'ANGIO'	176	6,5	5	32,5	CAMION
BIANCHERIA INTIMO	D'ANGIO'	177	6,5	5	32,5	
BIANCHERIA INTIMO	D'ANGIO'	184	6,5	5,5	35,75	CAMION
CALZATURE	D'ANGIO'	147	6,5	5	32,5	
CALZATURE	D'ANGIO'	151	6,5	5,8	37,7	
CALZATURE	D'ANGIO'	335	6,5	5	32,5	
CALZATURE	D'ANGIO'	336	6,5	5	32,5	
CALZATURE	D'ANGIO'	338	6,5	5	32,5	
CALZATURE	D'ANGIO'	339	6,5	5	32,5	
CASALINGHI	D'ANGIO'	143	6,5	4,8	31,2	
CASALINGHI	D'ANGIO'	160	6,5	5	32,5	CAMION
FIORI PIANTE	D'ANGIO'	145	8	4,2	33,6	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	113	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	140	8	5	40	
LIBRI	D'ANGIO'	161	6,5	5	32,5	
OROLOGI	D'ANGIO'	180	4	5	20	
PRODOTTI TESSILI						
BIANCHERIA	D'ANGIO'	56	8	5	40	CAMION
PRODOTTI TESSILI						
BIANCHERIA	D'ANGIO'	57	8	5	40	CAMION
PRODOTTI TESSILI						
BIANCHERIA	D'ANGIO'	58	8	5	40	CAMION
PRODOTTI TESSILI						
BIANCHERIA	D'ANGIO'	163	9	5	45	CAMION
PRODOTTI TESSILI						
BIANCHERIA	D'ANGIO'	164	4,5	5	22,5	
	D'ANGIO'	155	6,5	4,8	31,2	
	D'ANGIO'	165	6,5	5	32,5	
ABBIGLIAMENTO	DI GIUSEPPE	282	7	4,2	29,4	
CASALINGHI	DI GIUSEPPE	272	7	4,2	29,4	
PRODOTTI TESSILI						
BIANCHERIA	DI GIUSEPPE	273	7	4,2	29,4	
ABBIGLIAMENTO	ELIGIO	302	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	ELIGIO	356	8	4,2	33,6	
BIANCHERIA CASA	ELIGIO	345	8	4,2	33,6	
CALZATURE	ELIGIO	301	9	5,2	46,8	CAMION
CALZATURE	ELIGIO	347	8	4,2	33,6	
CALZATURE	ELIGIO	348	8	4,2	33,6	CAMION
CALZATURE	ELIGIO	349	8	4,2	33,6	
CALZATURE	ELIGIO	354	8	4,2	33,6	
CALZATURE	ELIGIO	364	8	4,2	33,6	CAMION
CALZATURE	ELIGIO	357	8	4,2	33,6	

CALZATURE	ELIGIO	365	8	4,2	33,6	
CASALINGHI	ELIGIO	45	8	4,2	33,6	CAMION
BIANCHERIA INTIMO	ELIGIO	355	8	4,2	33,6	
CALZATURE	ELIGIO	346	8	4,2	33,6	
FIORI PIANTE	FILZI	366	8	4,2	33,6	
FIORI PIANTE	FILZI	367	8	4,2	33,6	
FIORI PIANTE	FILZI	368	8	4,2	33,6	
FIORI PIANTE	FILZI	369	8	4,2	33,6	
USATO	FLACCO	1	8,5	4,5	38,25	
USATO	FLACCO	2	7	5	35	
USATO	FLACCO	3	6,5	6,5	42,25	
USATO	FLACCO	4	6,5	6,5	42,25	
USATO	FLACCO	5	6,5	6,5	42,25	
USATO	FLACCO	6	6,5	6,5	42,25	
USATO	FLACCO	7	6,5	6,5	42,25	
USATO	FLACCO	8	6,5	6,5	42,25	
USATO	FLACCO	9	6,5	6,5	42,25	CAMION
USATO	FLACCO	10	8,5	6,5	55,25	
USATO	FLACCO	11	10	6,5	65	
USATO	FLACCO	12	7	5	35	
USATO	FLACCO	13	7	5	35	
USATO	FLACCO	14	7	5	35	
USATO	FLACCO	15	8	5	40	
USATO	FLACCO	16	7	5	35	
USATO	FLACCO	17	7	5	35	
USATO	FLACCO	18	7	5	35	
USATO	FLACCO	19	8,5	4,5	38,25	
USATO	FLACCO	20	9	4,5	40,5	
ACCESSORI PERSONA	MARINOSCI	331	6,5	4,2	27,3	
ACCESSORI PERSONA	MARINOSCI	329	6,5	4,2	27,3	CAMION
PIANTE FIORI	MARINOSCI	334	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	MICOLI	285	8	4,2	33,6	
ABBIGLIAMENTO	MICOLI	352	8	4,2	33,6	
ABBIGLIAMENTO	MICOLI	353	8	4,2	33,6	
BIANCHERIA INTIMO	MICOLI	280	8	4,2	33,6	
CALZATURE	MICOLI	350	8	4,2	33,6	
CALZATURE	MICOLI	351	8	4,2	33,6	
ABBIGLIAMENTO	OBERDAN	202	8	4,2	33,6	
ABBIGLIAMENTO	OBERDAN	265	7	4,2	29,4	
ABBIGLIAMENTO	OBERDAN	266	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	OBERDAN	267	7	4,2	29,4	
ABBIGLIAMENTO	OBERDAN	269	8	4,2	33,6	
ABBIGLIAMENTO	OBERDAN	270	8	4,2	33,6	
ACCESSORI PERSONA	OBERDAN	203	8	4,2	33,6	
ACCESSORI PERSONA	OBERDAN	330	6,5	4,2	27,3	
BIANCHERIA INTIMO	OBERDAN	268	8	4,2	33,6	
CALZATURE	OBERDAN	358	10	4,2	42	
CALZATURE	OBERDAN	359	8	4,2	33,6	
CALZATURE	OBERDAN	360	8	4,2	33,6	
CALZATURE	OBERDAN	361	8	4,2	33,6	
CALZATURE	OBERDAN	362	8	4,2	33,6	
CALZATURE	OBERDAN	363	8	4,2	33,6	

CASALINGHI	OBERDAN	201	8	4,2	33,6	
ABBIGLIAMENTO	ORIMINI	39	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	ORIMINI	40	6,5	4,2	27,3	
CASALINGHI	ORIMINI	41	8	4,2	33,6	
CASALINGHI	ORIMINI	42	8	4,2	33,6	
CASALINGHI	ORIMINI	43	6,5	4,2	27,3	CAMION
FERRAMENTA	ORIMINI	44	8	4,2	33,6	
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	ORIMINI	36	10	4,2	42	CAMION
ABBIGLIAMENTO	RAGGI	277	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	RAGGI	279	6,5	4,2	27,3	CAMION
ABBIGLIAMENTO	RAGGI	292	8	4,2	33,6	CAMION
ACCESSORI PERSONA	RAGGI	289	6,5	4,2	27,3	
BIANCHERIA INTIMO	RAGGI	288	8	4,2	33,6	
CALZATURE	RAGGI	276	7	4,2	29,4	
CASALINGHI	RAGGI	274	7	4,2	29,4	
CASALINGHI	RAGGI	290	6,4	4,2	26,88	
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	RAGGI	278	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	24	8	4,2	33,6	CAMION
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	31	8	4,2	33,6	
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	304	8	4,2	33,6	
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	309	10	5	50	CAMION
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	312	10	5	50	
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	313	10	5	50	CAMION
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	315	8,5	5	42,5	CAMION
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	317	9	5	45	CAMION
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	374	8	4,2	33,6	
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	375	10	5	50	CAMION
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	376	8	5	40	CAMION
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	377	9	5	45	
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	22	10	4,2	42	CAMION
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	27	8	4,2	33,6	CAMION
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	28	8	4,2	33,6	
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	310	10	5	50	CAMION
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	316	8	5	40	CAMION
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	318	9	5	45	CAMION
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	372	10	5	50	
ABBIGLIAMENTO	RECUPERO	373	10	5	50	CAMION
BIANCHERIA CASA	RECUPERO	371	10	5	50	CAMION
BIANCHERIA CASA	RECUPERO	28/A	8	4,2	33,6	
BIANCHERIA INTIMO	RECUPERO	311	10	5	50	CAMION
BIANCHERIA INTIMO	RECUPERO	314	7	5	35	CAMION
CASALINGHI	RECUPERO	20	7,5	4,2	31,5	CAMION
CASALINGHI	RECUPERO	32	8	4,2	33,6	
CASALINGHI	RECUPERO	23	10	4,2	42	CAMION
FIORI PIANTE	RECUPERO	29	8	4,2	33,6	CAMION
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	RECUPERO	25	8	4,2	33,6	CAMION
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	RECUPERO	26	8	4,2	33,6	
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	RECUPERO	319	7	5	35	

USATO	RECUPERO	21	10	4,2	42	
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	RECUPERO	305	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	SCIALPI	204	7	4,2	29,4	
ABBIGLIAMENTO	SCIALPI	205	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	SCIALPI	207	7	4,2	29,4	
ABBIGLIAMENTO	SCIALPI	227	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	SCIALPI	230	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	SCIALPI	231	8	4,2	33,6	
ABBIGLIAMENTO	SCIALPI	233	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	SCIALPI	234	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	SCIALPI	236	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	SCIALPI	237	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	SCIALPI	238	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	SCIALPI	239	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	SCIALPI	228	6,5	4,2	27,3	
ABBIGLIAMENTO	SCIALPI	240	6,5	4,2	27,3	
ACCESSORI PERSONA	SCIALPI	206	6,5	4,2	27,3	
ACCESSORI PERSONA	SCIALPI	235	6,5	4,2	27,3	
ACCESSORI PERSONA	SCIALPI	241	6,5	4,2	27,3	
BIANCHERIA INTIMO	SCIALPI	226	6,5	4,2	27,3	CAMION
BIANCHERIA INTIMO	SCIALPI	229	6,5	4,2	27,3	
BIANCHERIA INTIMO	SCIALPI	226/A	6,5	4,2	27,3	CAMION
CASALINGHI	SCIALPI	232	8	4,2	33,6	
CALZATURE	SERRANUDA	341	8	4,2	33,6	
CALZATURE	SERRANUDA	342	8	4,2	33,6	
CALZATURE	SERRANUDA	340	8	4,5	36	
CALZATURE	SERRANUDA	344	8	4,2	33,6	
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	STADIO	53	8	5	40	CAMION
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	STADIO	54	8	5	40	CAMION
ABBIGLIAMENTO	VENETO	30	8	4,2	33,6	
ARTICOLI ILLUMINAZIONE	VENETO	33	10	5	50	CAMION
MOBILI	VENETO	34	10	5	50	
ABBIGLIAMENTO	VIA DI GIUSEPPE	271	7	4,2	29,4	
Totale			9177,83 MQ			

DETTAGLIO DEI POSTEGGI ALIMENTARI AL MERCATO DEL MERCOLEDÌ

TIPOLOGIA MERCI	VIA POSTEGGIO	NR POSTEGGIO	lungh	largh	mq	camion
ALIMENTI INGENERE	D'ANGIO'	61	8	4,2	33,6	CAMION
ALIMENTI INGENERE	D'ANGIO'	63	8	4,2	33,6	
ALIMENTI INGENERE	D'ANGIO'	66	8	4,2	33,6	CAMION
ALIMENTI INGENERE	D'ANGIO'	68	8	4,2	33,6	CAMION
ALIMENTI INGENERE	D'ANGIO'	69	8	4,2	33,6	CAMION
ALIMENTI INGENERE	D'ANGIO'	71	6,5	5	32,5	
ALIMENTI INGENERE	D'ANGIO'	115	6,5	5	32,5	

CARNI	D'ANGIO'	60	8	4,2	33,6	CAMION
CARNI	D'ANGIO'	64	8	4,2	33,6	CAMION
CARNI	D'ANGIO'	67	8	4,2	33,6	CAMION
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	72	6,5	5	32,5	CAMION
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	75	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	76	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	78	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	82	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	84	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	85	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	87	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	89	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	90	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	91	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	92	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	93	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	95	6,5	5	32,5	CAMION
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	96	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	97	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	98	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	100	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	101	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	102	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	103	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	105	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	106	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	107	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	110	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	111	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	112	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	114	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	116	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	117	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	118	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	120	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	122	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	123	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	125	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	126	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	129	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	131	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	132	6,5	4,2	27,3	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	133	6,5	5	32,5	CAMION
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	134	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	135	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	137	8	5	40	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	139	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	141	6,5	5	32,5	
FRUTTA E VERDURA	D'ANGIO'	142	6,5	5	32,5	
PANE, PASTICCERIA E DOLCIUMI	D'ANGIO'	59	8	4,2	33,6	CAMION
PANE, PASTICCERIA E	D'ANGIO'	62	8	4,2	33,6	CAMION

DOLCIUMI						
PANE, PASTICCERIA E DOLCIUMI	D'ANGIO	88	6,5	5	32,5	
PANE, PASTICCERIA E DOLCIUMI	D'ANGIO'	108	6,5	5	32,5	
PESCI	D'ANGIO'	104	6,5	5	32,5	CAMION
PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI PUGLIESI	D'ANGIO'	65	8	4,2	33,6	
Totale			2029,4 MQ			

SINTESI PER MERCIOLOGIA

Tipologia	N°	MQ
ABBIGLIAMENTO	115	3821,05
ACCESSORI PERSONA	13	361,2
ALIMENTI INGEGNERE	7	233
ARTICOLI ABBIGLIAMENTO	1	32,5
ARTICOLI ILLUMINAZIONE	1	50
BIANCHERIA CASA	4	150,8
BIANCHERIA INTIMO	27	864,25
CALZATURE	31	1049,55
CARNI	3	100,8
CASALINGHI	17	573,13
FERRAMENTA	1	33,6
FIORI PIANTE	7	228,9
FRUTTA E VERDURA	48	1569,8
LIBRI	1	32,5
MOBILI	1	50
OROLOGI	1	20
PANE, PASTICCERIA E DOLCIUMI	4	132,2
PESCI	1	32,5
PIANTE FIORI	1	27,3
PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI PUGLIESI	1	33,6
PRODOTTI TESSILI BIANCHERIA	25	886,85
USATO	21	860
NP	2	63,7
TOTALE	333	11207,23

SINTESI PER VIA

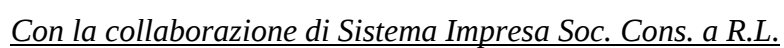
Via	N°	MQ
BAINSIZZA	6	176,4
BASCIO	4	117,65
CARAMIA	25	896,55
CARELLA	43	1254,6
D'ANGIO	109	3647,05
DI GIUSEPPE	3	88,2
ELIGIO	14	477,3

FILZI	4	134,4
FLACCO	20	818
MARINOSCI	3	81,9
MICOLI	6	201,6
OBERDAN	16	525
ORIMINI	7	224,7
RAGGI	9	262,08
RECUPERO	33	1331,9
SCIALPI	21	590,1
SERRANUDA	4	136,8
STADIO	2	80
VENETO	3	133,6
VIA DI GIUSEPPE	1	29,4
TOTALE	333	11207,23

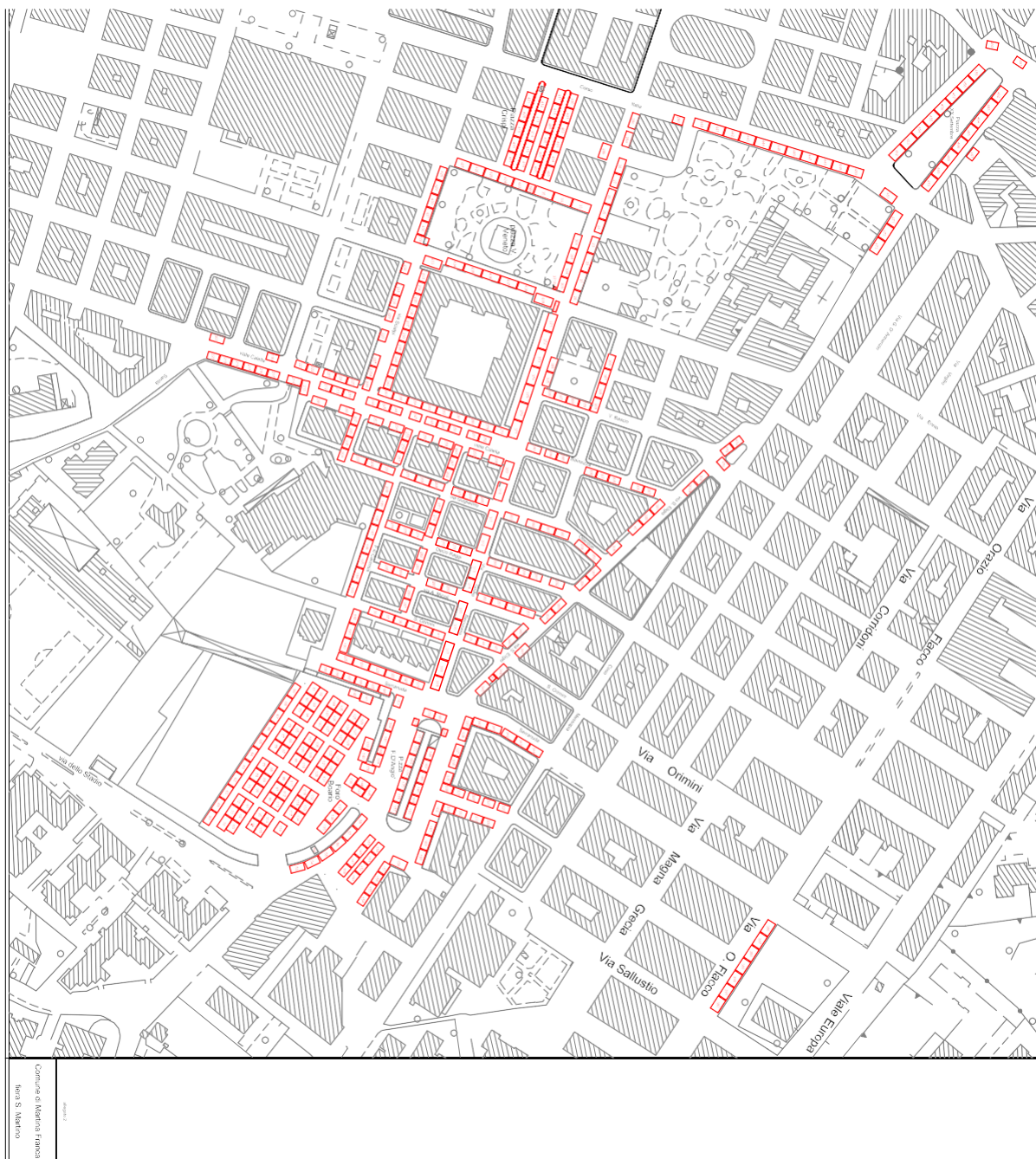
POSTEGGI LIBERI

NR POSTEGGIO	LUNGH	LARGH	MQ
37	7	4,2	29,4
38	7	4,2	29,4
46			-
47			-
48			-
49			-
50			-
51			-
52			-
55	8	4,2	33,6
70	8	5	40
73	6,5	5	32,5
74	6,5	5	32,5
77	6,5	5	32,5
79	6,5	5	32,5
80	6,5	5	32,5
81	6,5	5	32,5
83	6,5	5	32,5
86	6,5	5	32,5
94	6,5	5	32,5
99	6,5	5	32,5
109	6,5	5	32,5
119	6,5	5	32,5
121	6,5	5	32,5
124	6,5	5	32,5

127	6,5	5	32,5
128	6,5	5	32,5
130	6,5	5	32,5
136	6,5	5	32,5
138	6,5	5	32,5
152	6,5	5,8	37,7
153	6,5	5,8	37,7
154	6,5	4,2	27,3
156	6,5	4,2	27,3
157	6,5	4,2	27,3
242	8	4,9	39,2
261	6,5	4,2	27,3
262	6,5	4,2	27,3
275	7	4,2	29,4
281	8	4,2	33,6
283	7	4,2	29,4
284	8	4,2	33,6
286	7	4,2	29,4
287	7	4,2	29,4
291	8	4,2	33,6
294	8	4,2	33,6
297	6,4	4,2	26,88
326	6,5	4,2	27,3
327	6,5	4,2	27,3
328	6,5	4,2	27,3
332	6,5	4,2	27,3
333	6,5	4,2	27,3
343	8	4,2	33,6



MAPPA FIERA DI SAN MARTINO

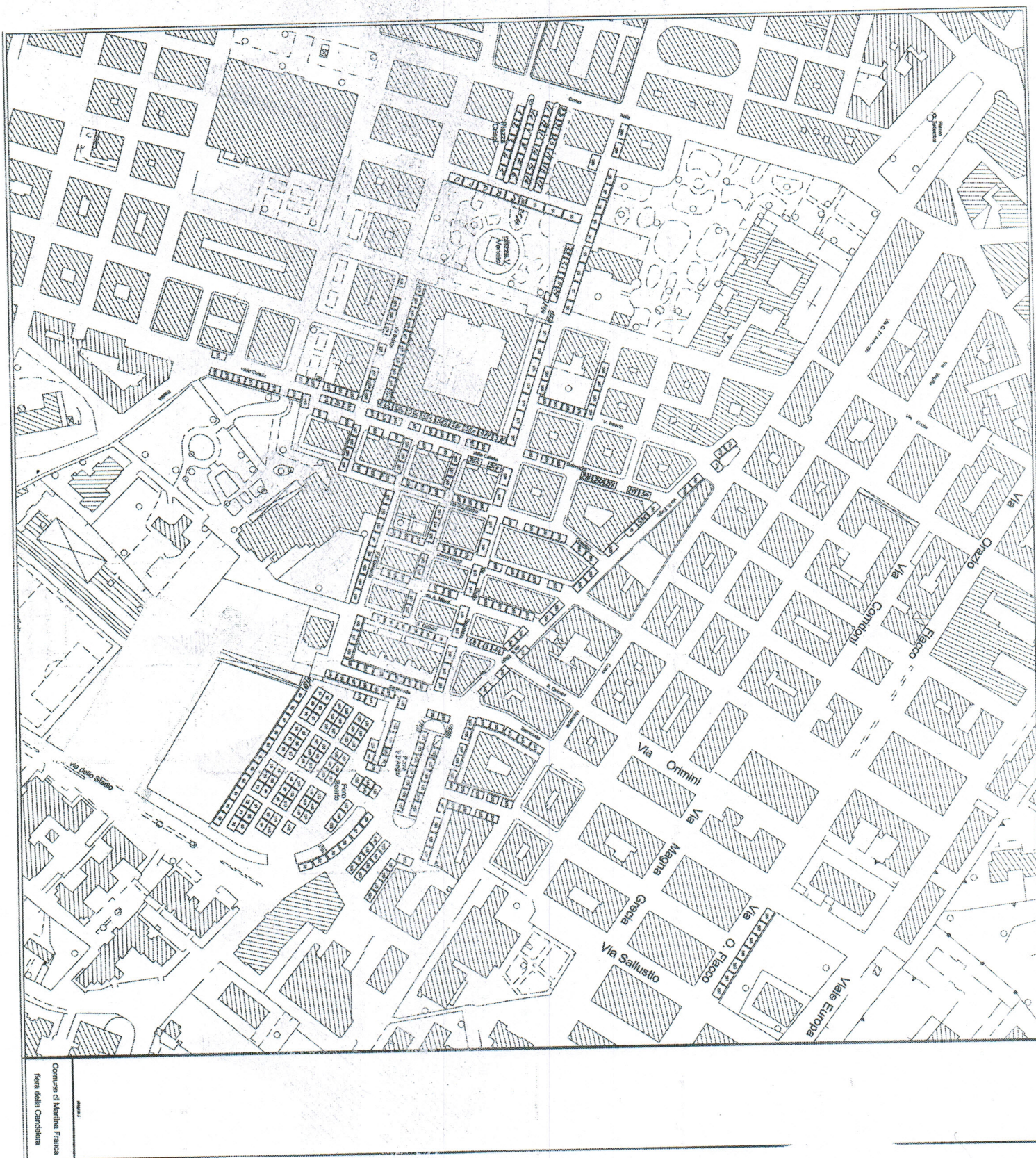




POSTEGGI MERCATO DEL SABATO

CON I POSTEGGI EVIDENZIATI

MERCATO 152L. SABATO



POSTEGGI FIERA DELLA CANDELORA

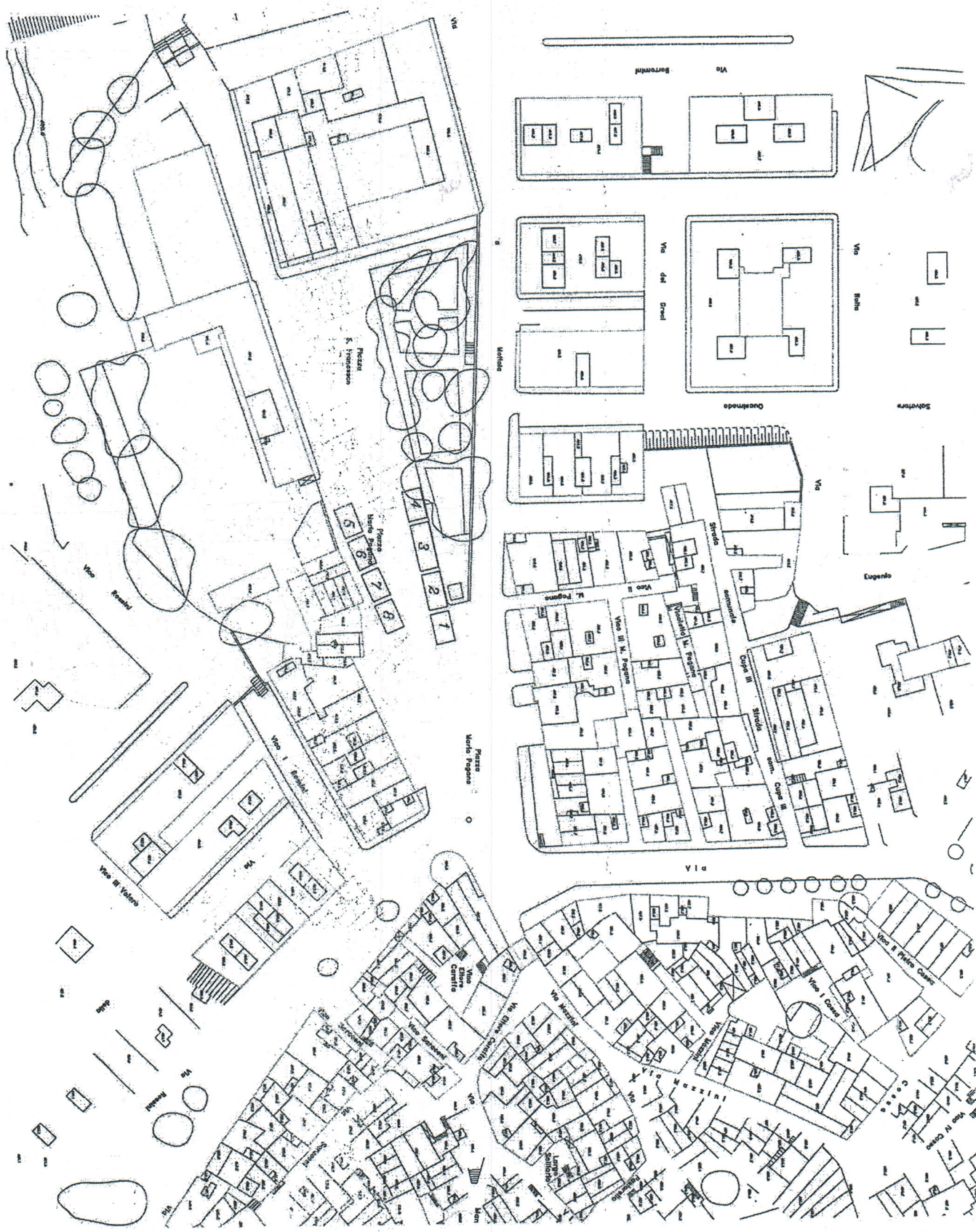


2.717.900

POSTEGGI FESTA DELLA MADONNA DELLA SANITA'

MADONNA DELLA SANITA'

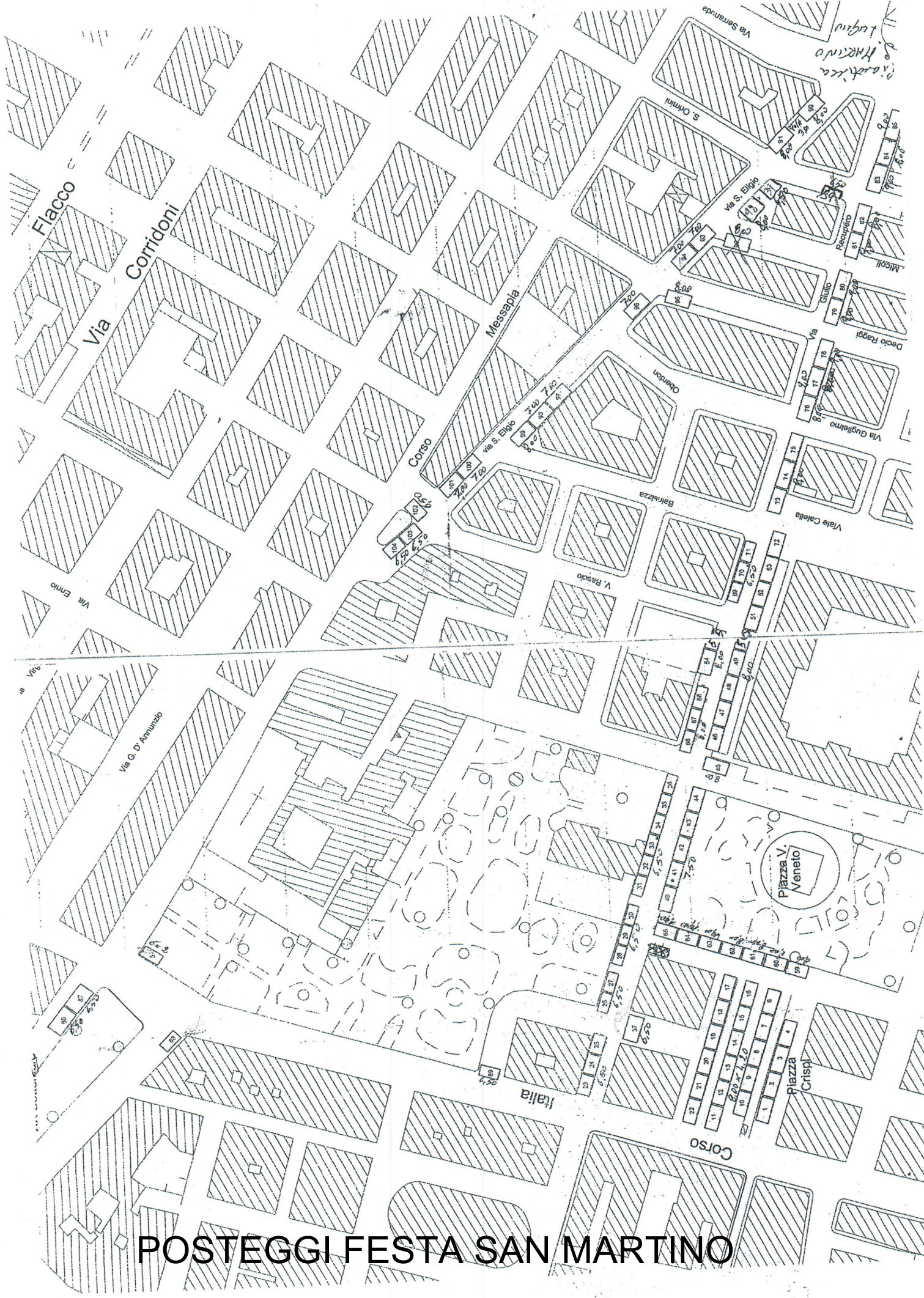
CRISTO SPIRANTE



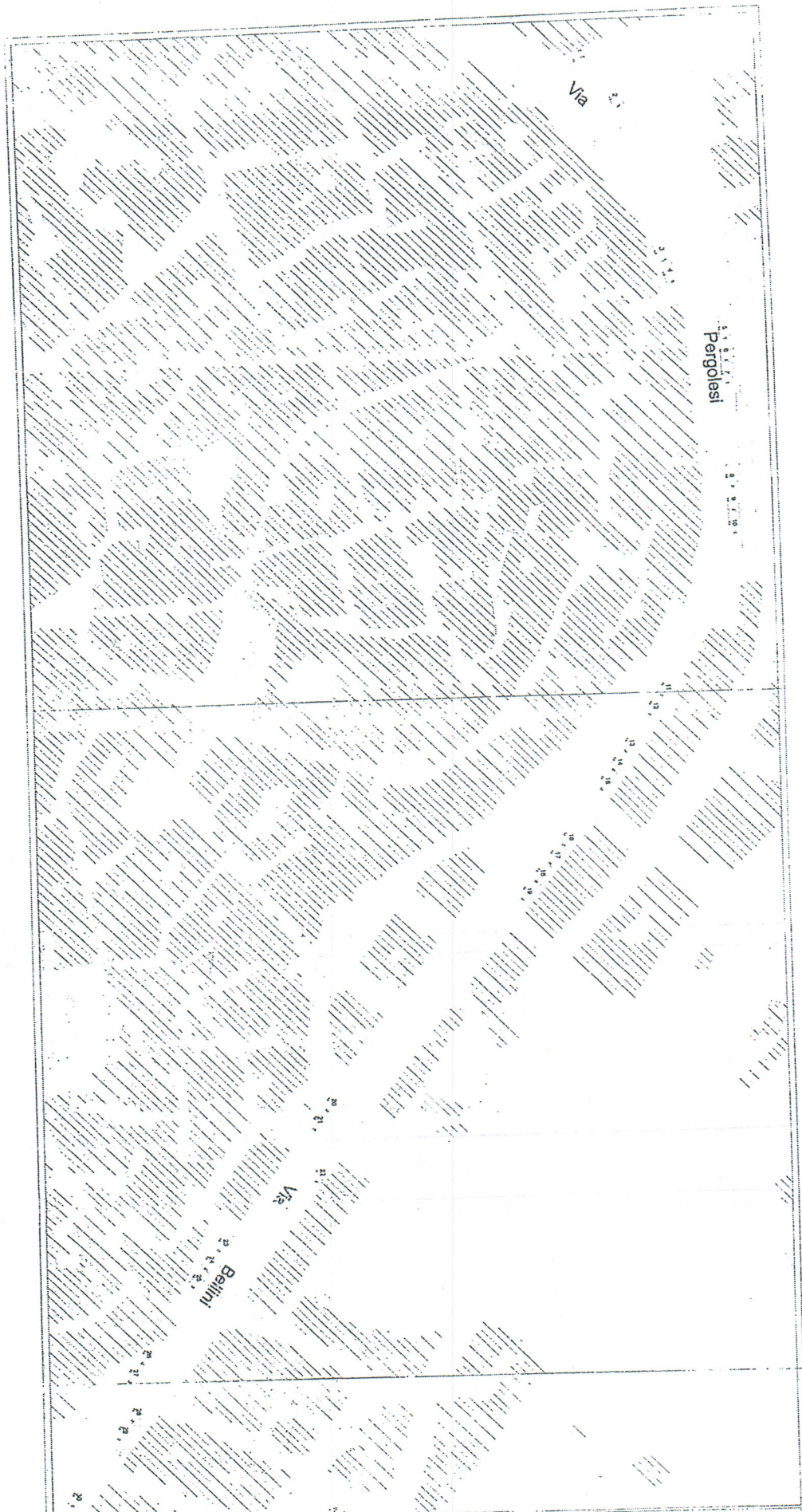
POSTEGGI FESTA CRISTO SPIRANTE

Point 1. $1-65 \times 4$
 " 2. 80×4
 " 3. 100×4
 " 4. 65×4
 " 5. 65×4
 " 6. 65×4
 " 7. 65×4
 " 8. 65×4





POSTEGGI FESTA SAN MARTINO



POSTEGGI FESTA MADONNA DEL CARMELO

Comune di Martina Franca
Festa Madonna del Carmine

Handwritten signature and date: 20/12/2014